

Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Settore Sviluppo dell'Impresa Agricola e
Agroalimentare

DECRETO 1 febbraio 2010, n. 301
 certificato il 03/02/2010

Reg. Ce 1698/05 - PSR 2007-2013. Misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole”. Appro-
vazione del bando contenente disposizioni tecniche e
procedurali della Misura per la fase 3 - fondi 2010.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’art. 2, comma 4;

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l’art. 9 che definisce le competenze del Responsabile del Settore;

Visto il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 2789 del 20 giugno 2008 avente per oggetto “Direzione Generale dello Sviluppo Economico. Modifiche all’articolazione organizzativa”, con il quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è nominato responsabile del Settore “Sviluppo dell’Impresa Agricola ed Agroalimentare”;

Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e s.m.i, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e s.m.i, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 07 dicembre 2006 e s.m.i, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la Decisione della Commissione Europea del 16/10/2007 n. C (2007)4664 e s.m.i. che ha approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2007-2013;

Vista la DGR n. 745 del 22/10/2007, con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo

Rurale 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea con decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;

Vista la DGR n. 1319 del 28/12/2009 “ Reg. Ce n. 1698/15 – Psr 2007/2013 – nuova approvazione Documento Attuativo Regionale” e s.m.i;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 178 del 22 gennaio 2010 che decreta la presa d’atto della graduatoria definitiva relativa alla misura “Ammodernamento delle Aziende Agricole” di cui al Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (art.6 Reg. ce 320/2006) (di seguito programma) e del Piano di Azione Regionale (di seguito Piano)e l’esaurimento delle risorse disponibili, per la Regione Toscana, sul suddetto Programma e Piano;

Considerato che il PSR della Regione Toscana 2007/2013 prevede che si possa sostenere la riconversione delle imprese che nel passato hanno coltivato la barbabietola da zucchero se non sono state beneficiarie dei fondi previsti dal Reg. Ce 320/2006, una volta che sono esaurite le risorse del suddetto Piano;

Considerato che a seguito della approvazione della D.G.R. n. 1319 del 28/12/2009 e s.m.i è necessario approvare le nuove disposizioni tecniche e procedurali per la concessione di contributi previsti dalla Misura 121 – “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR 2007/2013 relativamente alla fase 3 (fondi 2010), contenute nell’allegato A, parte integrante del presente atto;

Accertata la conformità del presente bando al Programma di sviluppo rurale approvato con la sopra menzionata decisione CE n. 4664/07 e s.m.i ed alle disposizioni attuative regionali, approvate con la DGR n. 1319 del 28/12/2008;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5193 del 11/11/2008 e s.m.i , che rinviava ad un successivo atto la data di riapertura per la presentazione delle domande di aiuto relative alla terza fase di attuazione del P.S.R. 2007/2013 per l’assegnazione dei fondi 2010;

DECRETA

1. Di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente atto, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la concessione di contributi previsti dalla Misura 121 – “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR 2007/2013 fase 3 – fondi 2010;

2. Di stabilire la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura 121

– “Ammodernamento delle aziende agricole”, secondo le modalità e la tempistica indicate nell’Allegato A al presente atto.

3. di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da apportare le necessarie correzioni alla modulistica e di applicare il bando, così come corretto, ai fini della predisposizione delle graduatorie.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della L.R. n. 23 del 23/04/2007 e s.m.i., e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Roberto Pagni

SEGUE ALLEGATO

Allegato A – Pag. 1 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

**UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA**

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013- - Reg. (CE) 1698/2005

Bando Misura 121 "Ammodernamento aziende agricole"

Fase 3 – Annualità 2010

INDICE

1	Denominazione e codice della misura	2
2	Definizioni	2
3	Descrizione della misura	3
4	Soggetti ammessi a presentare domanda	4
4.1	Limitazioni ed esclusioni	4
5	Settori di intervento	5
5.1	Prodotti agricoli interessati	5
5.2	Limitazioni ed esclusioni derivanti da OCM di settore	5
6	Condizioni di accesso	8
6.1	Requisiti dei soggetti richiedenti	8
6.2	Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità	9
6.3	Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto	9
6.4	Inizio dei lavori/acquisti/investimenti	10
6.5	Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti	11
6.6	Miglioramento del rendimento globale dell'azienda e finalità dell'investimento	11
7	Tipologie di investimento ammissibili	12
8	Investimenti per il miglioramento economico, il miglioramento della qualità delle produzioni ed il miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali	13
8.1	Investimenti aventi ad oggetto fabbricati agricoli	13
8.2	Interventi aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature	13
8.3	Interventi di miglioramento fondiario	15
8.4	Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali	16
9	Investimenti per la sicurezza sul lavoro e il miglioramento ambientale	17
9.1	Investimenti per la sicurezza intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore	17
9.1.1	Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto fabbricati agricoli	17
9.1.2	Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature	19
9.2	Investimenti di miglioramento ambientale	20
9.3	Investimenti immateriali	22
10	Tipologie di spesa ammissibili	23
10.1	Normativa di riferimento e modalità di pagamento	23
10.2	Ulteriori specifiche e limitazioni sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nel DAR	23
10.3	Descrizione delle spese non ammissibili	24
11	Localizzazione dell'investimento	24
12	Impegni, obblighi e riduzioni	24
12.1	Impegni derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto	24
12.2	Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento	24
12.3	Impegni successivi al pagamento	25

Allegato A – Pag. 2 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

12.4	Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post	26
12.5	Monitoraggio	26
13	Tassi e importi dei contributi	26
13.1	Tassi di contribuzione	26
13.2	Importi minimi e massimi dei contributi	29
14	Priorità per la selezione delle domande	29
14.1	Valutazione delle priorità	29
14.2	Punteggi aggiuntivi nei PLSR	30
14.3	Elenco delle priorità	30
14.4	Comparti produttivi/Zone prioritari	34
14.5	Tipologia di investimento /comparto prioritario	34
15	La domanda di aiuto	38
15.1	Termini di presentazione della domanda di aiuto	38
15.2	Modalità di presentazione della domanda di aiuto	38
15.3	Inserimento Piano previsionale	39
15.4	Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto	39
15.5	Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale	40
15.6	Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente	40
16	Assegnazione dei contributi	41
16.1	Presa d'atto della graduatoria preliminare	41
16.2	Richiesta del completamento della domanda di aiuto	41
16.3	Emissione Atti di assegnazione dei contributi	43
17	Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale	44

1 Denominazione e codice della misura

Denominazione della misura: Ammodernamento delle aziende agricole (art. 20,b,i/art. 26 Reg.(CE) n. 1698/05).

Codice della misura: 121.

2 Definizioni

Ai fini del presente bando, si applicano le seguenti definizioni:

- **Anticipo:** erogazione di una somma di denaro a favore del beneficiario effettuata senza rendicontazione, dopo l'inizio degli investimenti e prima della conclusione degli stessi.
- **ARTEA:** Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (Organismo pagatore) www.artea.toscana.it
- **Atto di assegnazione:** atto, emesso dall'ente competente, con il quale si conclude la fase istruttoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento.
- **Autorità di gestione:** Regione Toscana – Direzione Generale dello Sviluppo Economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale (www.regione.toscana.it/agricoltura/svilupporurale).
- **Beneficiario:** IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario del sostegno.
- **Contributo in conto capitale:** Somma erogata al beneficiario, che rappresenta una quota parte del capitale complessivo impiegato per la realizzazione di investimenti.
- **DAR:** Documento attuativo Regionale del Piano di Sviluppo rurale della Regione Toscana 2007/2013, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1319 del 28/12/2009 e s.m.i.
- **Domanda di pagamento a saldo:** domanda da presentare tramite DUA entro i termini stabiliti dall'Ente nell'atto di concessione, con la quale il beneficiario chiede l'erogazione del pagamento del contributo già assegnato a seguito della realizzazione degli investimenti ammessi.
- **DUA:** Dichiarazione Unica Aziendale, strumento per l'accesso ai contributi del PSR della Regione Toscana 2007/2013, disciplinata all'art. 11 della l.r. n. 45/07.
- **DURC:** Documento Unico per la Regolarità Contributiva, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 226/05.
- **Ente competente:** Provincia, Comunità Montana o Unione di Comuni competente sul territorio di riferimento dell'UTE per la gestione delle domande così come disposto dal DAR.

- **Fascicolo aziendale:** insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale ai fini dell'erogazione degli aiuti in agricoltura. Le imprese che intendono avviare dei procedimenti in materia di agricoltura o di sviluppo rurale sono tenute a costituire un fascicolo aziendale presso un CAA o ARTEA.
- **Giustificativi di pagamento:** Documenti che accompagnano le fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente e che dimostrano l'avvenuto pagamento delle/degli stesse/stessi.
- **Inizio lavori/investimenti:** data a partire dalla quale vengono riconosciute le spese ammissibili.
- **IAP:** Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D.lgs n. 99/2004 e della L.R. n. 45/2007 e relativo regolamento d'attuazione.
- **Minimale:** importo minimo del contributo concedibile (in sede di atto di assegnazione).
- **Massimale:** importo massimo del contributo concedibile.
- **Organismo pagatore:** soggetto responsabile dei pagamenti (ARTEA).
- **Proroga:** nuova scadenza assegnata dall'Ente competente, su istanza del beneficiario, per la conclusione dell'investimento/lavori.
- **PSR:** Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Toscana approvato dalla Commissione Europea.
- **Recupero:** quota parte o totale del contributo indebitamente percepito che viene recuperato a seguito di una procedura di revoca dell'atto di assegnazione
- **Revoca:** Atto emesso dall'Ente competente a seguito del quale il beneficiario decade, in tutto o in parte, dai benefici ammessi con l'atto di assegnazione oppure con l'accertamento finale, sia in seguito ad una rinuncia che a seguito di un atto di iniziativa dell'Ente.
- **Richiedente:** IAP che ha i requisiti per presentare domanda di aiuto. A seguito di eventuale atto di assegnazione potrà diventare beneficiario.
- **Rinuncia:** atto volontario del beneficiario tramite il quale rinuncia ad un investimento ammissibile/amMESSO a contributo.
- **UTE:** Unità Tecnica economica, così come classificata sul sistema informativo da ARTEA, dotata di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali.
- **UPS:** unità produttive specifiche, così come classificate sul sistema informativo da ARTEA, quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttive integratrici di reddito (UPI, es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità tecnico forestali (UTF); le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

3 Descrizione della misura

La misura è finalizzata all'ammodernamento delle aziende agricole con lo scopo di migliorarne la competitività e il rendimento globale.

Le finalità di miglioramento della competitività e del rendimento economico aziendali rendono prioritario il collegamento della misura all'obiettivo specifico di programma di "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione" migliorando il rendimento economico dell'azienda mediante l'ottimizzazione dei fattori di produzione, in particolare con l'introduzione di tecnologie innovative, migliorando la sicurezza e le condizioni di lavoro, promuovendo la diversificazione dei prodotti, con particolare riferimento alle colture con finalità non alimentari.

Le finalità di miglioramento del rendimento globale aziendale in termini di miglioramento della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale e della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro e di igiene e benessere degli animali collegano la misura anche ai seguenti obiettivi specifici di programma:

- "rafforzamento delle filiere produttive agricole e forestali" (intervenendo su una specifica fase delle filiere);
- "consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale" (migliorando la qualità delle produzioni anche mediante la riconversione ai metodi biologici di produzione e promuovendo un miglioramento delle condizioni di allevamento degli animali da produzione);
- "favorire l'occupazione e il ricambio occupazionale nel settore agricolo e forestale" (sostenendo anche gli investimenti dei giovani imprenditori);
- "promozione del risparmio idrico" (sostenendo interventi finalizzati alla riduzione dei consumi idrici nei processi produttivi);
- "riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici" (sostenendo interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento derivante dai processi produttivi);

- “promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili” (sostenendo interventi finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile e alla coltivazione di biomassa per finalità energetiche).

4 Soggetti ammessi a presentare domanda

Sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti anche a titolo provvisorio nell’anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R “Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)”.

Sono, inoltre, ammessi a presentare domanda gli IAP di cui alla vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, da altre Regioni o Province autonome.

Gli IAP, devono:

- a) essere in possesso dell’UTE nella quale intendono effettuare gli investimenti sulla base di uno dei seguenti titoli: proprietà, locazione/affitto, usufrutto, concessione o locazione di beni immobili demaniali;
- b) svolgere attività di produzione dei prodotti agricoli indicati al paragrafo 5.1;
- c) possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritti all’anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA da cui risultano almeno gli elementi previsti nella tabella di cui al paragrafo 15.5;

4.1 Limitazioni ed esclusioni

a) Limitazioni ed esclusioni connesse al tipo di attività

a.1) Agli Imprenditori Agricoli professionali che svolgono attività di produzione dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 5.1, si riconosce il sostegno agli investimenti per la trasformazione, conservazione e commercializzazione se impiegano anche prodotti di provenienza extra aziendale nei limiti massimi di 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Quest’ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di ammissione al contributo o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime.

a.2) Gli Imprenditori Agricoli Professionali che svolgono prevalentemente attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (incluso in questi ultimi, ai soli fini della presente misura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative) sono ammessi a presentare domanda di aiuto unicamente per investimenti connessi all’attività di produzione dei prodotti agricoli indicati nel successivo paragrafo 5.1. Per questi soggetti il sostegno ad investimenti per la trasformazione, conservazione e commercializzazione è riconosciuto nell’ambito della Mis. 123/a. Con il termine “prevalentemente” si intende che l’impiego dei prodotti agricoli di provenienza extra aziendale è superiore ad 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Quest’ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di ammissione al contributo o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime.

Ai fini della determinazione del “totale dei prodotti lavorati” di cui ai precedenti punti a.1) e a.2) vi concorrono esclusivamente i prodotti del settore a cui si riferisce l’investimento. Nel caso di investimenti comuni a più settori (ad esempio per gli investimenti finalizzati alla conservazione e commercializzazione) la determinazione del suddetto parametro è verificata con riferimento alla somma del valore relativo alle produzioni dei settori interessati.

b) Limitazioni ed esclusioni connesse al possesso dell’UTE

b.1) Nel caso di investimenti collegati alla superficie (fabbricati, miglioramenti fondiari ecc.) il richiedente deve dimostrare di possedere le particelle dell’UTE nelle quali insiste l’investimento dalla ricezione della domanda di aiuto fino alla domanda di pagamento, tramite il fascicolo aziendale; mentre a decorrere dalla ricezione di quest’ultima, il titolo di possesso, presente nel fascicolo aziendale, deve avere una durata sufficiente a coprire l’intero periodo di vincolo di cui al successivo paragrafo 12.3 punto 3).

b.2) Il richiedente deve inoltre dimostrare, tramite il fascicolo aziendale, il possesso dell’intera UTE nella quale si intendono effettuare gli investimenti, nel periodo intercorrente dalla ricezione della domanda di aiuto e fino alla conclusione degli impegni di cui al successivo paragrafo 12.3 punto 3); durante tale

periodo la composizione dell'UTE può variare, ma deve essere mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.

Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che non rispettano le condizioni di cui ai punti b.1) e b.2).

Se successivamente all'atto di assegnazione non sono rispettate le suddette condizioni, si provvederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente erogate limitatamente per gli investimenti che non le soddisfano, fermo restando le eccezioni previste nel DAR.

5 Settori di intervento

5.1 Prodotti agricoli interessati

Il sostegno agli investimenti è concesso nelle attività di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato sotto elencati e nelle attività di commercializzazione degli stessi e dei loro derivati:

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive e olio d'oliva
- Semi oleosi
- Cereali
- Legumi
- Foraggiere
- Ortofrutticoli ad esclusione della castagna e del marrone
- Fiori e piante
- Piante officinali e aromatiche
- Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- Colture industriali (compreso colture tessili e quelle per la produzione di biomassa)
- Piccoli frutti e funghi entrambi provenienti da coltivazione
- Tabacco

5.2 Limitazioni ed esclusioni derivanti da OCM di settore

E' necessario che gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale siano coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno di alcune Organizzazioni Comuni di Mercato (di seguito OCM). In generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni. Non è possibile ottenere altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda.

OCM Ortofrutta:

Le domande di aiuto presentate nella fase 1 (fondi 2007-2008) e fase 2 (fondi 2009), reinserite automaticamente nella graduatoria del presente bando, presentate da IAP associati alle Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi del Reg. Ce 2200/1996 o del Reg. Ce 1234/2007 (di seguito OP), sono ammesse a finanziamento se gli investimenti, univocamente e direttamente attribuibili al comparto, sono di importo superiore a 50.000 euro in sede di atto di assegnazione.

Le domande di aiuto presentate a partire dalla fase 3 (fondi 2010) sono ammesse sulla presente misura se soddisfano i seguenti criteri di demarcazione tra OCM e PSR:

- gli investimenti sostenuti direttamente dalle OP non possono essere finanziati nella presente misura;
- gli investimenti sostenuti dagli IAP associati alle OP sono finanziati nella presente misura nel rispetto delle condizioni in essa previste, per un importo degli investimenti superiore a euro 250.000 in sede di atto di assegnazione per gli impianti di trasformazione e/o commercializzazione o superiore a euro 50.000 in sede di atto di assegnazione per tutte le altre tipologie di investimenti, ad eccezione delle manichette e dei materiali di irrigazione di durata annuale che possono essere finanziati esclusivamente dai programmi operativi delle OP;
- gli investimenti sostenuti da IAP non associati alle OP sono finanziati nella presente misura per tutte le tipologie di spesa.

Allegato A – Pag. 6 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

In linea con quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale e dalla Strategia nazionale 2009-2013 del settore ortofrutticolo, le OP/AOP che operano in più Regioni devono seguire le regole di demarcazione stabilite dal PSR della Regione sul cui territorio amministrativo viene effettuata l'operazione e/o l'investimento.

Il richiedente in domanda di aiuto deve dichiarare:

- 1) a quale OP aderisce direttamente (socio diretto) o tramite società (socio indiretto);
- 2) che rispetta i criteri di demarcazione previsti dal PSR approvato dalla Regione Toscana e previsti nel presente bando.

OCM Vino:

Per il settore viti-vinicolo il sostegno non è concesso per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti in quanto tali interventi sono previsti nell'ambito del Reg. (CE) 1234/2007 come indicati nell'allegato II del DM n. 2553 dell'8 agosto 2008.

La presente misura, quindi, finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi alle operazioni culturali nel vigneto, le operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.

OCM Tabacco:

Gli imprenditori agricoli professionali produttori di tabacco che presentano domanda per l'accesso alla presente misura devono essere individuati.

Per tabacchicoltori si intendono: "gli imprenditori agricoli che hanno prodotto e consegnato tabacco ad un'impresa di trasformazione in almeno una delle ultime 5 campagne (dal 2005 al 2009)". In tal senso è necessario che il suddetto produttore dichiari la/e campagna/e di produzione e le varietà interessate (Kentucky, Bright, altre).

In Toscana sono stati finanziati con risorse del fondo comunitario per il tabacco n. 8 progetti. I beneficiari dei suddetti progetti non possono beneficiare del sostegno del PSR per gli stessi investimenti.

OCM Olio d'oliva:

Le domande di aiuto presentate nella fase 1 (fondi 2007-2008) e fase 2 (fondi 2009), reinserite automaticamente nella graduatoria del presente bando, presentate da IAP associati alle Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi del Reg. CE 867/2008 (di seguito OP), sono ammesse a finanziamento se gli investimenti, univocamente e direttamente attribuibili al comparto, sono di importo superiore a 15.000 euro in sede di atto di assegnazione.

Le domande di aiuto presentate a partire dalla fase 3 (fondi 2010) sono ammesse sulla presente misura se soddisfano i seguenti criteri di demarcazione tra OCM e PSR:

- gli investimenti e le spese sostenute direttamente dalle OP saranno finanziate esclusivamente nell'ambito dei Programmi di attività dell'OCM, salvo gli investimenti relativi a impianti di trasformazione e/o commercializzazione di importo superiore a euro 200.000 in sede di atto di assegnazione che saranno finanziati nell'ambito del PSR;

- gli investimenti e le spese sostenute dai soci delle OP saranno finanziate nell'ambito dei Programmi di attività dell'OCM, qualora configurabili come "azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP", ovvero nell'ambito del PSR, qualora configurabili invece come "interventi aziendali individuali".

A tal fine si riporta di seguito un elenco delle tipologie di intervento previste dal Reg. CE 867/2008, distinte tra quelle configurabili come "azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP" (lettera A) e quelle configurabili invece come "interventi aziendali individuali" (lettera B).

L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), fa riferimento alle specifiche tipologie di intervento previste dall'art. 5 Reg. CE 2080/2005.

A) Azioni di carattere collettivo che saranno finanziate nell'ambito dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore

a) Monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola:

- 1) Raccolta di dati sul settore e sul mercato;
- 2) Elaborazione di studi, in particolare su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell'organizzazione di operatori;

b) Miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicultura:

- 1) Operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono;

Allegato A – Pag. 7 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

- 2) Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, in base a su criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica;
 - 3) Progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo;
 - 4) Progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi o la coltivazione e integrata;
 - 5) Inserimento di dati ambientali nel sistema di informazione geografica degli oliveti (SIG degli oliveti) di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1782/03;
- c) Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:
- 1) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, in particolare con la lotta contro la mosca dell'olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, ad eccezione degli interventi a carattere aziendale (ad esempio attività di applicazione, a livello aziendale, per l'adattamento degli oliveti per l'impiego di mezzi di raccolta efficienti, eventuale acquisto di macchine e attrezzature aziendali per la raccolta, acquisto di contenitori per la consegna delle olive all'impianto di trasformazione, acquisto di prodotti per la difesa salvo quelli utilizzati per la cattura massale della mosca delle olive)
 - 2) Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti
 - 3) Formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine
- d) Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola:
- 1) Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) e d);
 - 2) Creazione e gestione di un sito Internet sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) e d);
- B) Azioni a carattere aziendale che saranno finanziate nell'ambito del PSR
- c) Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:
- 1) Interventi a carattere aziendale per il miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione
 - 2) Miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende
 - 3) Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola
 - 4) Creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva vergine
- d) Tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali:
- 1) Creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall'olivicoltore fino al condizionamento e all'etichettatura;
 - 2) Creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità, basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici;
 - 3) Creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato.

Sono finanziabili nell'ambito del PSR progetti presentati da soci delle OP relativi ad attività di trasformazione e commercializzazione.

Il richiedente in domanda di aiuto deve dichiarare:

- 1) a quale OP aderisce direttamente (socio diretto) o tramite società (socio indiretto);
- 2) che rispetta i criteri di demarcazione previsti dal PSR approvato dalla Regione Toscana e previsti nel presente bando.

OCM Latte:

Non sono ammesse a contributo le aziende produttrici di latte bovino che hanno prodotto oltre la quota loro assegnata e non in regola con il pagamento del superprelievo o delle rate del piano di ammortamento entro i termini della richiesta di completamento. Inoltre, i progetti in questo settore che prevedono interventi strutturali finalizzati ad un aumento della capacità produttiva, possono essere liquidati solo se in fase di accertamento finale il richiedente dimostra l'acquisizione di ulteriori quote latte rispetto a quelle possedute all'inizio e di essere comunque in regola con le quote.

Apicoltura:

Sono ammessi acquisti di macchinari e attrezzature per lo svolgimento dell'attività di apicoltura, ma si escludono tutte le tipologie di dotazioni già finanziate nell'ambito del reg. 797/2004 quali: la formazione e l'assistenza tecnica agli apicoltori; l'acquisto di arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo; autocarri per l'esercizio del nomadismo. Rimangono quindi finanziabili nell'ambito della misura 121 tutti gli interventi non compresi nell'elencazione precedente.

OCM Zucchero:

Il richiedente in domanda di aiuto deve dichiarare il suo status di "ex bieticoltore" come definito nel DAR.

6 Condizioni di accesso**6.1 Requisiti dei soggetti richiedenti**

Gli imprenditori agricoli professionali, per poter essere ammessi al sostegno devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. di non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; in tal senso l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
4. nel caso di soggetto privato, non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, eccetto per i casi espressamente previsti nel bando. Il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;
5. nel caso di soggetto di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari, nazionali o regionali per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti per la quota parte per la quale si richiede il contributo eccetto per i casi espressamente previsti nel bando. Il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;
6. nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, non aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Limitatamente ai suddetti punti 4) e 5), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga un atto di concessione per un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione: a) di aver rinunciato all'altro contributo concesso; oppure b) di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della ricezione della domanda di aiuto e al momento dell'emissione dell'atto di assegnazione.

Il possesso dei requisiti sopra specificati, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

6.2 Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità

Al fine dell'ammissione al sostegno il richiedente deve essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi allo stesso.

Le conseguenze dell'eventuale inaffidabilità possono essere la non ricevibilità della domanda oppure una penalizzazione, secondo la casistica sotto elencata:

- a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente per una singola domanda:
- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13 e non ha restituito le somme dovute. In tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

La situazione di assenza di inaffidabilità totale, quale condizione di accesso deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

- b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda:
- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori a 5.000,00 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
 - 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità non commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi superiori a 5.000 €;
 - 3) è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi superiori a 5.000 €.

In tali casi viene applicata una riduzione di 5 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

- c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda:
- 1) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13, senza recupero di somme, per importi superiori a 5.000,00 €;
 - 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa non deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
 - 3) è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
 - 4) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi uguali o inferiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
 - 5) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, con recupero di somme già percepite a seguito di una sua comunicazione di rinuncia.

In tali casi viene applicata una riduzione di 2 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

- d) **Inaffidabilità parziale lieve**, quando il richiedente, per una singola domanda, è stato oggetto di revoca dei fondi concessi, senza recupero di somme.

In tali casi viene applicata una riduzione di 1 punto del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, si considera la più penalizzante ai fini dell'attribuzione del punteggio. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, nel rispetto di quanto previsto nel DAR.

6.3 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto

Gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati

Allegato A – Pag. 10 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cantierabilità si ritiene acquisita quando il richiedente è in possesso di (o presenta) uno o più dei seguenti elementi:

1. per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.):
 - permesso di costruire, ai sensi della L.R.1/2005 art. 78, completo di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti, valido per l'effettivo inizio dei lavori, o in base alla normativa previgente (L.R. 64/1995) se ancora in corso di validità;
 - denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. 1/2005 art. 79, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
 - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
 - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
2. per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
3. per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, l'impresa richiedente deve presentare:
 - specifici preventivi rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni del paragrafo 3.3.3.2.1 "Investimenti materiali realizzati da privati" del DAR;
 - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;
4. per progetti che prevedono investimenti immateriali, il richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità di realizzazione e dei costi previsti e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato al paragrafo 3.3.3.2.2 "Investimenti immateriali realizzati da privati" del DAR;
5. nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili: attestazioni relative alla congruità del valore dei beni stessi rilasciate secondo quanto stabilito nelle disposizioni di cui ai paragrafi 3.3.3.2.4 "Acquisto di terreni " 3.3.3.2.5 "Acquisto di beni immobili" del DAR;
6. per progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili il richiedente deve:
 - dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al competente Comune entro il termine di ricezione della domanda di aiuto;
 - presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione.

6.4 Inizio dei lavori/acquisti/investimenti

L'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese, decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda di aiuto.

Per le domande di aiuto presentate in una precedente annualità, ma non finanziate per carenza di disponibilità finanziarie e reinserite automaticamente nelle graduatorie successive, l'inizio degli investimenti è riconosciuto dalla data di ricezione della prima domanda di aiuto.

L'inizio degli investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al precedente paragrafo 6.3 "Cantierabilità degli investimenti", l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. 1/2005 art. 82 comma 8 e

9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di investimenti che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto.

6.5 Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti

- Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza e, a tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari.
- Le domande di sostegno devono essere accompagnate, in fase di completamento della domanda di aiuto da una valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.
- Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione così come definiti dal DAR (paragrafo 3.3.3 "Spese ammissibili").
- Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che non sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE oggetto della domanda.
- Non è ammesso l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o di piante annuali.
- Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'adeguamento.
- Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di energia superiori ad 1 Megawatt elettrico di potenza.
- Gli impianti ad energia solare ed eolica devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generare problemi di concorrenza nell'uso agricolo del suolo. In particolare gli impianti ad energia solare devono essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra sono ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati e solo se è dimostrato che l'occupazione del suolo non determina una diminuzione della capacità produttiva dell'azienda agricola.
- Qualora un'organizzazione comune di mercato o le norme relative ai pagamenti diretti finanziati da parte del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia impongano restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno Comunitario a livello di aziende agricole o impianti di trasformazione, non può essere sostenuta alcuna operazione che possa comportare un incremento della produzione che ecceda dette limitazioni o restrizioni.

6.6 Miglioramento del rendimento globale dell'azienda e finalità dell'investimento

Per tutte le tipologie di investimento, ai fini dell'ammissibilità della domanda devono essere dimostrate entrambe le condizioni di cui ai seguenti punti 1) e 2):

- 1) che gli investimenti sono finalizzati al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie Introduzione di innovazione di processo e di prodotto Ottimizzazione dei fattori di produzione Diversificazione delle produzioni Integrazione di filiera Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle	Riconversione ai metodi biologici di produzione

Allegato A – Pag. 12 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

produzioni mediante:	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale Adozione sistemi di tracciabilità del prodotto Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione aziendale in termini di:	Sicurezza sul lavoro Igiene e benessere degli animali
Miglioramento ambientale	Riduzione dell'inquinamento ambientale Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili Risparmio idrico Risparmio energetico

In particolare il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è soddisfatto qualora gli investimenti previsti nella domanda di aiuto siano chiaramente riconducibili ad uno degli aspetti specifici sopra elencati e le dimensioni di tali investimenti soddisfino i seguenti parametri:

- al di sopra di un importo dell'investimento ammissibile pari a 160.000 euro, almeno 50.000 euro (spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati;
- al di sotto di tale importo:
 - a) almeno 7.000 euro (importo della spesa ammissibile) sono destinati agli aspetti generali relativi al miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro o al miglioramento ambientale;
 - oppure:
 - b) fra i 10.000 euro ed i 50.000 euro (importi della spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati e contemporaneamente:
 - se l'UTE ha un Valore Ricavi (VR) al di sopra di 30.000 euro, allora l'importo della spesa ammissibile, destinato al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici, deve essere pari almeno al 30% della VR e comunque superiore al limite minimo di 10.000 euro (importo della spesa ammissibile) come sopra stabilito;
 - se l'UTE ha un VR inferiore o uguale a 30.000 euro è sufficiente raggiungere il limite minimo di 10.000 euro (importo della spesa ammissibile) come sopra stabilito;
 - c) oltre i 50.000 euro (importi della spesa ammissibile) destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici, il requisito si intende comunque raggiunto.

Si precisa che il dato Valore Ricavi (VR) deve essere riferito alla media degli ultimi 3 anni precedenti quello di ricezione della domanda (per imprese operanti da meno di 3 anni il riferimento è quello medio degli anni disponibili; per le nuove imprese il VR è stimato sulla base dell'ordinamento produttivo aziendale). Ai fini di tale calcolo, il VR è costituito dal volume di affari procurato da prodotti e servizi (nell'ambito delle attività previste dall'art. 2135 C.C., come indicato in dichiarazione IVA) e dai premi, indennità ed aiuti ciclici percepiti negli anni di riferimento. Nel caso di impresa con più UTE, i titoli corrispondenti agli aiuti disaccoppiati sono ripartiti in eguale misura su tutte le superfici eligibili in possesso dell'impresa.

2) che gli investimenti siano finalizzati alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze strutturali e territoriali o a svantaggi strutturali dell'azienda stessa.

Il requisito di miglioramento del rendimento globale dell'azienda deve essere verificato anche in sede di accertamento finale tenendo conto del criterio adottato in sede di domanda di aiuto o, in alternativa, in funzione di un altro parametro fra quelli elencati sopra.

7 Tipologie di investimento ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti previsti nei successivi paragrafi 8 e 9.

Gli investimenti devono essere chiaramente riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli elencati al precedente paragrafo 5.1.

Nell'ambito della medesima domanda di aiuto possono essere previste anche più tipologie di investimento.

8 Investimenti per il miglioramento economico, il miglioramento della qualità delle produzioni ed il miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali

Gli investimenti per il miglioramento del rendimento economico, il miglioramento della qualità delle produzioni ed il miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali, possono avere ad oggetto fabbricati agricoli (si veda paragrafo 8.1), macchinari, impianti e attrezzature (si veda paragrafo 8.2), miglioramento fondiario (si veda paragrafo 8.3) e investimenti immateriali (si veda paragrafo 8.4).

Per ogni tipologia di investimento elencate nei paragrafi seguenti ed oggetto della domanda di aiuto il richiedente deve indicare quali aspetti specifici intende perseguire (tra quelli individuati nella colonna di destra della tabella 1 del paragrafo 6.6) al fine di raggiungere la finalità generale. Accanto ad ogni tipologia di investimento sono indicate tra parentesi le finalità generali (corrispondenti a quelle contenute nella colonna di sinistra della tabella 1 del paragrafo 6.6) a cui tale tipologia è indirizzata.

Il richiedente deve dimostrare chiaramente nella relazione tecnica presentata in fase di completamento della domanda di aiuto di cui al paragrafo 16.2, che l'investimento risponde ad almeno uno degli aspetti specifici indicati nella tabella 1 del paragrafo 6.6, e che pertanto consente il raggiungimento di una finalità generale e conseguentemente del miglioramento del rendimento globale dell'azienda.

8.1 Investimenti aventi ad oggetto fabbricati agricoli

E' previsto il sostegno per acquisto, costruzione, ristrutturazione od ampliamento di fabbricati compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili.

E' sostenuto anche l'acquisto di terreni per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammesse a contributo.

L'acquisto di fabbricati è sostenuto per un costo non superiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo.

Gli interventi sono limitati alle strutture produttive aziendali, sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

L'investimento deve avere ad oggetto fabbricati o terreni destinati o da destinare a:

- a) Produzioni vegetali (Miglioramento del rendimento economico aziendale)
 - 1) Serre fisse, compresi i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici a servizio delle stesse;
- b) Produzioni zootecniche (Miglioramento del rendimento economico aziendale/Miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali)
 - 1) stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;
 - 2) locali adibiti a contenere gli animali nelle varie fasi dell'allevamento;
 - 3) fienili e silos;
 - 4) locali adibiti a laboratorio per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;
- c) trasformazione dei prodotti agricoli (Miglioramento del rendimento economico aziendale Miglioramento della qualità delle produzioni)
 - 1) locali adibiti alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - 2) locali adibiti alla trasformazione dei prodotti agricoli;
 - 3) locali adibiti al confezionamento dei prodotti agricoli;
- d) commercializzazione dei prodotti agricoli (Miglioramento del rendimento economico aziendale Miglioramento della qualità delle produzioni)
 - 1) locali e "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione dei prodotti agricoli e loro derivati.

8.2 Interventi aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature

E' previsto il sostegno per l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature, comprese quelle informatiche, destinati alle attività produttive aziendali.

I macchinari, gli impianti e le attrezzature devono essere specifici per lo svolgimento di una delle seguenti operazioni:

Allegato A – Pag. 14 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

a) colturali e di raccolta (miglioramento del rendimento economico aziendale/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) trattrici;
- 2) macchinari per la lavorazione del terreno, compresi gli escavatori;
- 3) macchinari, impianti ed attrezzature finalizzati all'effettuazione di operazioni colturali, di raccolta, di recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione per il comparto florovivaistico;
- 4) accessori della trattrice per movimenti terra;
- 5) rimorchi e carrelli collegabili alla trattrice per trasporto di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- 6) attrezzature e mezzi di movimentazione interna di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- 7) strutture permanenti (escluso materiale di consumo) per serre mobili e per copertura e ombreggiamento;
- 8) recinti mobili sia elettrificati che non a difesa delle colture dalla fauna selvatica;
- 9) impianti antigrandine (escluso materiale di consumo);

b) di allevamento (miglioramento del rendimento economico aziendale/miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali)

- 1) macchine e impianti per la mungitura e per l'allattamento artificiale, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati;
- 2) macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati;
- 3) attrezzature per l'apicoltura (escluso arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo, allestimento di autocarri per l'esercizio del nomadismo);
- 4) strumentazione per la rilevazione di determinate patologie negli animali; attrezzature informatiche con software specifici per la gestione di comparto;
- 5) allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli animali vivi, compresi i carrelli (escluso per uso promiscuo e per il trasporto delle arnie);
- 6) sistemi, manufatti e recinzioni antipredazione;
- 7) sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione;
- 8) abbeveratoi, compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa;
- 9) altre macchine ed attrezzature per uso zootecnico;

c) di trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico aziendale/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati;
- 2) macchinari, impianti ed attrezzature per la conservazione dei prodotti agricoli, inclusa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati;
- 3) macchinari, impianti ed attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli e loro derivati, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati;

d) di commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico aziendale/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) allestimento di mezzi frigoriferi per il trasporto delle produzioni aziendali;
- 2) allestimento locali e piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono stati installati;
- 3) strutture mobili per la commercializzazione in forma ambulante, nel caso di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo;
- 4) celle frigo;
- 5) distributori per la vendita diretta in azienda del latte crudo al consumatore;

e) di servizio (Miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) attrezzature informatiche dotate di software per la gestione delle attività produttive aziendali;
- 2) attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- 3) strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti agricoli e loro derivati.

8.3 Interventi di miglioramento fondiario

Gli interventi di miglioramento fondiario si distinguono in: a) impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali b) interventi strutturali per il miglioramento di pascoli e prati pascoli c) infrastrutture aziendali, d) progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica.

a. Impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali (Miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) impianto di specie arboree da frutto volto al miglioramento qualitativo della produzione, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2 - Limitazioni derivanti da OCM di settore;
- 2) impianto di specie poliennali (permanenza minima 5 anni), da frutto, officinali od aromatiche, da fronda e/o fiore reciso;
- 3) impianto di specie poliennali (permanenza minima 5 anni, comprese le specie forestali) a ciclo breve per la produzione di biomassa da destinare alla produzione di energia;
- 4) allestimento di spazi da destinare alla produzione vivaistica con esclusione degli investimenti menzionati in altri paragrafi del presente bando;
- 5) sistemazioni idraulico-agrarie connesse agli interventi di cui ai punti precedenti;
- 6) recinzioni per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica;

b. interventi per il miglioramento dei pascoli (Miglioramento del rendimento economico/Miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali)

- 1) recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzati anche alla protezione da predatori, esclusa la realizzazione di fondi chiusi;
- 2) recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzati alla raccolta, contenimento degli animali, esclusa la realizzazione di fondi chiusi;
- 3) opere di canalizzazione dell'acqua e abbeveratoi;
- 4) mangiatoie;
- 5) sistemazioni idraulico-agrarie connesse agli interventi di miglioramento dei pascoli;

c. infrastrutture aziendali (Miglioramento del rendimento economico - Ottimizzazione dei fattori di produzione)

- 1) viabilità aziendale per favorire l'accesso alle superfici e alle strutture produttive aziendali (larghezza massima consentita m. 5, oltre alle banchine e le fosse);
- 2) elettrificazione aziendale, consistente nell'adduzione di energia elettrica alle strutture produttive aziendali. Sono ammissibili anche le opere inerenti l'allacciamento alla rete pubblica comprensiva della rete distributiva aziendale dietro presentazione di un computo metrico estimativo analitico;
- 3) acquedotti aziendali, per la potabilizzazione e l'adduzione di acqua ad uso potabile alle strutture produttive aziendali. Sono ammissibili anche le opere inerenti l'allacciamento alla rete pubblica comprensiva della rete distributiva aziendale dietro presentazione di un computo metrico estimativo analitico.

Se gli investimenti di cui ai precedenti punti 2 e 3 della lettera c. interessano proprietà di terze persone, il richiedente in fase di completamento deve produrre all'Ente competente il contratto della servitù costituita volontariamente fra le parti pena la mancata ammissibilità dell'investimento.

d. progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica (Miglioramento del rendimento economico)

Realizzazione di impianti per fertirrigazione, opere di raccolta di acque ad uso agricolo, nuovi invasi, recupero e/o miglioramento degli esistenti.

In tutti i seguenti casi (dal punto d.1 al punto d.6) il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda. L'individuazione delle superfici "irrigue" avviene, con riferimento alla media della SAU dell'ordinamento colturale dei due anni precedenti alla ricezione della domanda, in base a: la classificazione catastale risultante nel sistema informativo ARTEA e/o all'analisi delle visure catastali degli ultimi 2 anni e/o alla documentazione attestante le coltivazioni utilizzate nell'ambito dell'OCM di settore.

d.1 Valorizzazione delle risorse idriche superficiali (Miglioramento del rendimento economico)

- 1) la realizzazione di vasche, serbatoi ed invasi per la raccolta di acque meteoriche per uso agricolo aziendale. La dimensione degli invasi deve essere compresa tra 500 mc e i 200.000 mc. Nella relazione tecnica da presentare in fase di completamento della domanda di aiuto di cui al paragrafo 16.2, deve essere dimostrato, sulla base di uno studio idrologico del bacino interessato dall'opera,

Allegato A – Pag. 16 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

- che la risorsa disponibile garantisce il raggiungimento del volume di massimo invaso;
- 2) interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di vasche, serbatoi ed invasi ad uso agricolo aziendale esistenti e opere per la messa in sicurezza degli invasi idrici. Sono comunque considerate opere di manutenzione straordinaria le seguenti opere:
 - o opere finalizzate al ripristino dell'impermeabilità
 - o opere di messa in sicurezza, ivi compresa la realizzazione dello scarico di fondo
 - o opere di rimodellamento per il miglioramento della capacità di raccolta e di utilizzazione delle acque.

d.2 Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui (miglioramento del rendimento economico)

- 1) impianti di irrigazione a goccia per la distribuzione dei reflui;
- 2) apparecchiature accessorie di filtrazione e pompaggio;
- 3) vasche di accumulo per lo stoccaggio delle acque reflue.

Per la realizzazione di questi interventi è obbligatorio installare misuratori di pressione e contatori volumetrici, compresi nel finanziamento, necessari alla verifica del risparmio idrico operato e utilizzare per un periodo corrispondente almeno al periodo di vincolo (così come definito al paragrafo 12.3) dell'investimento, un programma di consulenza irrigua basato sul bilancio idrico nella gestione dell'impianto.

Per investimenti finalizzati alla valorizzazione delle acque reflue depurate, gli interventi devono essere localizzati nelle aree dove sono presenti acquedotti consortili per la distribuzione irrigua dei reflui. Tali interventi devono garantire:

- che gli elementi nutritivi distribuiti con le acque reflue siano imputati all'interno del piano di concimazione secondo quanto stabilito dal D.M 185/2003 per rendere compatibile l'uso dei reflui con la tutela delle caratteristiche igienico sanitarie delle produzioni e con la salvaguardia dell'ambiente;
- l'applicazione del D. M. 185/2003.

d.3. Impianti per la fertirrigazione (Miglioramento del rendimento economico)

d.4 Investimenti sostenuti per la realizzazione di impianti e opere connesse al recupero delle acque di irrigazione o fertirrigazione in eccesso (Miglioramento del rendimento economico)

d.5 Impianti di adduzione delle acque (Miglioramento del rendimento economico)

d.6 Impianti per il trattamento delle acque di irrigazione e di fertirrigazione (Miglioramento del rendimento economico)

8.4 Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali

La finalità di questi investimenti è la stessa dell'investimento materiale al quale sono collegati.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile. Le tipologie di investimento immateriali finanziabili sono le seguenti:

- Ricerche e analisi di mercato;
- Supporto tecnico per l'attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti;
- Progetti finalizzati all'integrazione di filiera e alleanza fra imprese;
- Supporto tecnico per la valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli;
- Spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni di processo e di prodotto, sociali/etiche e ambientali;
- Relativamente agli investimenti immateriali per l'acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo il sostegno non è concesso per i costi relativi ai sistemi di qualità già finanziabili con la misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" art. 32 Reg. (CE) 1698/05

9 Investimenti per la sicurezza sul lavoro e il miglioramento ambientale

9.1 Investimenti per la sicurezza intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore

In questo paragrafo si fa riferimento al "miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro" di cui alla tabella 1 – paragrafo 6.6.

Gli interventi per la sicurezza sul lavoro possono avere ad oggetto fabbricati agricoli, macchinari e attrezzature, così come specificati nelle indicazioni riportate nei seguenti paragrafi. Tutti sono considerati prioritari ai fini dell'applicazione della priorità I.a del paragrafo 14.3.

9.1.1 Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto fabbricati agricoli

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi di seguito elencati:

Tipo di investimento	Investimenti ammissibili	Documentazione per istruttoria e accertamento finale
1) Acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani dotati di parapetti, per l'accesso e/o stazionamento in luoghi o ambienti di lavoro adibiti allo stoccaggio, conservazione e trasformazione dei prodotti.	Acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani dotate di parapetti, per l'accesso e/o lo stazionamento a luoghi o ambienti di lavoro (strutture, attrezzature e/o impianti tecnologici), posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio. Riferimento normativo: D. lgs 09 aprile 2008 n. 81, e smi, artt. 63, 64 ed allegato IV (punti 1.5.14.1 – 1.5.14.2 - 1.5.14.3 // 1.7.2.1 – 1.7.2.1.1 – 1.7.2.1.2 – 1.7.2.1.3 – 1.7.2.1.4 – 1.7.2.2 – 1.7.2.3 – 1.7.3). Norme di buona tecnica	Istruttoria Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e Calcolo della portata Accertamento finale Attestazione di conformità dell'installazione di sicurezza (dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica); dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale
2) Riduzione della movimentazione manuale dei carichi con implementazione di strutture che facilitano la movimentazione manuale dei carichi:	Realizzazione di banchine e rampe di carico, sostituzione dei gradini con rampe. Riferimento normativo: D. lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e smi, Titolo VI e Allegato XXXIII. Norme di buona tecnica.	Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata. Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto.
3) Interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro	Interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) a raggiungere valori inferiori a 85dB (A)	Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato (tecnico competente in acustica ambientale) provvista di elaborati grafici di progetto con misurazione fonometrica degli ambienti ed attrezzature oggetto di interventi e indicazione dei risultati presumibili Accertamento finale dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale con misurazione fonometrica effettuata con le stesse modalità e negli stessi punti della misurazione precedente.
4) Allestimento di passaggi in sicurezza e vie di fuga per l'operatore per allevamenti zootecnici	Allestimento di passaggi in sicurezza e vie di fuga per l'operatore in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini. Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il	Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata. Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere

Allegato A – Pag. 18 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

	trattamento dei bovini” ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf	realizzate al progetto.
5) Allestimento di ricoveri per tori da riproduzione in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini	Allestimento di ricoveri per tori da riproduzione in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini. Riferimento: Linee Guida “Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini” ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf	Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto
6) Allestimento di corridoi di movimentazione del bestiame in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini	Allestimento di corridoi di movimentazione in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini. Riferimento: Linee Guida “Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini” ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf	Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata. Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto.
7) Allestimento di corridoi di contenimento del bestiame in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini	Allestimento di corridoi di Contenimento in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini. Riferimento Linee Guida “Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini” ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf	Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata. Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto.
8) Allestimento della fossa di mungitura in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini	Allestimento fossa di mungitura in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini. Riferimento: Linee Guida “Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini” ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf	Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto
9) Rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto	Rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento-amianto. Riferimento normativo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, Titolo IX capo III D.M. 6 settembre 1994 attuativo dell’art. 6 comma 3 legge 257/92	Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto, dimensioni e tipo di struttura da rimuovere e dalla quale si evince le condizioni di conservazione dei materiali contenenti amianto; in tale relazione devono essere considerati i costi relativi ai lavori di rimozione e smaltimento che dovranno essere eseguiti da ditta iscritta all’albo nazionale gestori ambientali www.albogestoririfiuti.it Accertamento finale Documentazione attestante la avvenuta rimozione e smaltimento secondo le norme vigenti

Allegato A – Pag. 19 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

9.1.2 Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi di seguito elencati:

Tipo di investimento	Investimenti ammissibili	Documentazione per istruttoria e accertamento finale
1) Acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli)	<p>Acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su strutture, locali e attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio.</p> <p>Riferimento normativo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, art. n. 111; allegato V, parte II punto 4.2 Norme di buona tecnica.</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare e le relative specifiche tecniche dell'attrezzatura e conformità.</p> <p>Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione prevista dalla norma vigente.</p>
2) Acquisto di cestelli elevatori per l'esecuzione di interventi di potatura e di raccolta	<p>Acquisto di cestello elevatori per l'esecuzione di interventi di potatura e di raccolta.</p> <p>Riferimento normativo D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, art. n. 71; allegato V parte II punto 4.1 Norme di buona tecnica.</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare e le relative specifiche tecniche dell'attrezzatura e conformità.</p> <p>Accertamento finale Fattura di acquisto; certificato di omologazione rilasciato da Ispesl; libretto d'uso e manutenzione.</p>
3) Introduzione /implementazione delle attrezzature meccaniche che facilitano la movimentazione manuale dei carichi o per la riduzione della movimentazione manuale dei carichi	<p>Introduzione/implementazione delle attrezzature meccaniche che facilitano la movimentazione manuale dei carichi o per la riduzione della movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Riferimento normativo: D. lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e smi, Titolo VI e Allegato XXXIII. Norme di buona tecnica.</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare.</p> <p>Accertamento finale Marcatura CE e libretto di uso e manutenzione.</p>
4) Acquisto e allestimento di rastrelliere autocatturanti, dotate di bloccamusso azionabile dall'esterno, che consentano la liberazione di un animale per volta	<p>Acquisto e allestimento di rastrelliere autocatturanti, dotate di bloccamusso, azionabile dall'esterno che consenta la liberazione di un animale per volta.</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPEL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
5) Acquisto e allestimento di gabbia di contenimento ("travaglio")	<p>Acquisto e allestimento di gabbia di contenimento ("travaglio").</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPEL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
6) Acquisto di arla di medicazione mobile	<p>Acquisto di arla di medicazione mobile.</p> <p>Riferimento: "Profili di rischio nei comparti produttivi dell'artigianato, delle</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo</p>

Allegato A – Pag. 20 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

	piccole e medie industri e pubblici esercizi: allevamento di bovini e suini"ISPESL e ASI di Mantova-" http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf	degli attrezzi da finanziare. Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione tecnica.
7) Acquisto di arla di medicazione fissa	Acquisto di arla di medicazione fissa. Riferimento: "Profili di rischio nei comparti produttivi dell'artigianato, delle piccole e medie industri e pubblici esercizi: allevamento di bovini e suini"ISPESL e ASI di Mantova-" http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf	Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione tecnica
8) Dotazione migliorativa supplementare su nuova trattrice	Dotazione migliorativa supplementare su nuova trattrice. Specifiche. Gli elementi indicati di seguito si intendono come dotazione migliorativa supplementare e devono essere tutti presenti: cabina insonorizzata (leq <80 dB) e climatizzata con filtro per polveri e sedile antivibrante <0,5 m/s2). Oltre a quelli di cui sopra (che devono essere presenti) sono finanziabili anche uno o più delle seguenti dotazioni: - sistema di attacchi a tre punte di tipo rapido; - sistemi tecnologici di monitoraggio dell'attrezzatura di lavoro; - sistema satellitare di localizzazione ai fini della rilevazione per agevolare le situazioni di emergenza o pronto soccorso.	Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e in cui si motiva la combinazione scelta. Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione tecnica;
9) Dotazione migliorativa supplementare su nuovo mezzo per la distribuzione di prodotti fitosanitari in soluzione acquosa	Dotazione migliorativa supplementare su un nuovo mezzo per la distribuzione di prodotti fitosanitari in soluzione acquosa. Si considera dotazione migliorativa supplementare la presenza di tutti i seguenti elementi: - premiscelatore; - dispositivo di lavaggio automatico delle confezioni vuote; - sistema automatico per la decontaminazione dell'impianto; - sistema di orientamento del getto.	Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento. Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione tecnica.
10) Dotazione migliorativa supplementare per attrezzature di lavoro	Dotazione migliorativa supplementare per attrezzature di lavoro. Per dotazione migliorativa supplementare si intende l'acquisto di dispositivo di avviamento elettronico anziché di quello meccanico nelle attrezzature di lavoro	Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione tecnica

9.2 Investimenti di miglioramento ambientale

In questo paragrafo si fa riferimento al "miglioramento ambientale" di cui alla tabella 1 – paragrafo 6.6. Il richiedente deve dimostrare chiaramente nella relazione tecnica da presentare in fase di completamento della domanda di aiuto di cui al paragrafo 16.2, che l'investimento risponde ad almeno uno degli aspetti

specifici indicati nella tabella 1 – paragrafo 6.6, e che pertanto consente il raggiungimento di una finalità generale e conseguentemente del rendimento globale dell'azienda.

Gli interventi di miglioramento ambientale possono avere ad oggetto investimenti per fabbricati agricoli, macchinari, impianti e attrezzature agricoli, miglioramento fondiario. Tutti sono considerati prioritari ai fini dell'applicazione della priorità I.a del paragrafo 14.3.

a) Fabbricati agricoli e serre fisse

- a.1) Interventi aventi come finalità specifica il risparmio energetico

Interventi aventi come finalità specifica il risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse. Gli interventi sono limitati alle strutture aziendali. Sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

Sono considerati interventi di coibentazione sugli edifici, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la realizzazione del cappotto termico (pareti laterali), l'adeguamento degli infissi, la realizzazione del tetto ventilato (coperture) o del solaio a terra (isolamento delle fondazioni dell'edificio a terra).

- a.2) Costruzione di manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento ai sensi del D.P.R.G.32/2006 per le zone vulnerabili da nitrati o del D.P.R.G. 8 settembre 2008, 46/R per le zone non vulnerabili da nitrati e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica.

Questi interventi non sono considerati "investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme in vigore" pertanto, l'intero investimento, beneficia del tasso di contribuzione previsto per gli interventi di "Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione" di cui alla tabella del paragrafo 13.1.

- a.3) Adeguamento di manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento ai sensi del D.P.R.G.32/2006 per le zone vulnerabili da nitrati o del D.P.R.G. 8 settembre 2008, 46/R per le zone non vulnerabili da nitrati e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica.

Questi interventi sono considerati "investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme in vigore" fino a:

- 31/12/2010 per gli adeguamenti effettuati nelle zone non vulnerabili da nitrati ai sensi del DPRG 8 settembre 2008, 46/R (salvo proroga dei termini prevista da successive modifiche del DPRG 46/2008/R);
- 30 mesi dalla perimetrazione per le eventuali nuove zone vulnerabili individuate successivamente all'entrata in vigore del DPRG 32/2006 (salvo proroga dei termini prevista da successive modifiche del DPRG 32/2006/R);

Nei due casi sopra specificati gli interventi beneficiano del tasso di contribuzione per il "Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria" a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al successivo paragrafo 13.1 ed i lavori siano conclusi entro i termini previsti dalla normativa per l'adeguamento. Se la conclusione dei lavori è successiva ai suddetti termini, l'intervento sarà ammissibile a finanziamento a tasso di contribuzione previsto per gli investimenti di "Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione".

Successivamente alla scadenza dei termini per l'adeguamento, i suddetti interventi sono ammessi al tasso di contribuzione previsto per gli investimenti di "Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione". Il suddetto tasso di contribuzione si applica anche agli interventi realizzati nelle zone vulnerabili già perimetrate con l'entrata in vigore delle DPRG 32/2006/R (salvo proroga dei termini prevista da successive modifiche del DPRG 32/2006/R).

b) Interventi aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature

- b.1) interventi aventi come finalità specifica l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

b.1.1) realizzazione di impianti tecnologici, proporzionati alla dimensione delle attività produttive aziendali, per la produzione di energia da biomassa per uso prevalentemente aziendale. Per la definizione di biomasse si fa riferimento al D. lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 lett. da a) ad e) comprese;

b.1.2) realizzazione di impianti tecnologici, proporzionati alla dimensione delle attività produttive aziendali, per produzione di biogas da effluenti di allevamento, per uso prevalentemente aziendale;

b.1.3) realizzazione di impianti tecnologici, proporzionati alla dimensione delle attività produttive aziendali, per l'utilizzazione di energia solare ed eolica per uso prevalentemente aziendale.

Per gli investimenti di cui ai precedenti punti b.1.1, b.1.2., b.1.3, si precisa che per uso prevalentemente

aziendale si intende un utilizzo dimensionato sulle necessità energetiche aziendali, inteso come fabbisogno massimo annuale aziendale, fatta salva una tolleranza tecnica del 20%. Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche. I progetti che prevedono la fornitura di energia termica devono essere dimensionati in base al d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni e con i limiti di cui al paragrafo 6.5.

Nella tipologia di investimenti di cui al punto b.1 sono comprese, oltre alle macchine e attrezzature, anche le opere elettromeccaniche e edili necessarie alla realizzazione degli impianti.

- b.2) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento.

Per interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento si intende:

- b.2.1) installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a condensazione), in questo caso le spese cofinanziate a tasso maggiorato sono date dalla differenza fra il costo di un impianto ordinario ed uno ad alta efficienza;
- b.2.2) installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura;
- b.2.3) investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica (gradiente di temperatura).

c) miglioramento fondiario - Interventi finalizzati al risparmio idrico

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei due anni precedenti la domanda.

- c.1) Realizzazione di impianti irrigui

Interventi per la realizzazione di nuovi impianti irrigui ad alta efficienza che permettano una riduzione del precedente consumo di acqua pari almeno al 25%, dimostrabile attraverso la documentazione tecnica degli impianti.

Per questi interventi è obbligatorio installare misuratori di pressione e contatori volumetrici, ammissibili a finanziamento, necessari alla verifica del risparmio idrico operato e utilizzare, per un periodo corrispondente almeno al periodo di vincolo (così come definito al paragrafo 12.3) dell'investimento, un programma di consulenza irrigua basato sul bilancio idrico nella gestione dell'impianto.

Il finanziamento è concesso alle aziende che dimostrano - con riferimento alla media della SAU dell'ordinamento colturale dei due anni precedenti alla ricezione della domanda - di essere "irrigue" in base a: la classificazione catastale risultante nel sistema informativo ARTEA e/o all'analisi delle visure catastali degli ultimi 2 anni e/o alla documentazione attestante le coltivazioni utilizzate nell'ambito dell'OCM di settore.

- c.2) Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui in sostituzione di un precedente sistema irriguo alimentato da falda (Miglioramento ambientale mediante risparmio idrico)

- 1) impianti di irrigazione a goccia per la distribuzione dei reflui;
- 2) apparecchiature accessorie di filtrazione e pompaggio;
- 3) vasche di accumulo per lo stoccaggio delle acque reflue.

Per la realizzazione di questi interventi è obbligatorio installare misuratori di pressione e contatori volumetrici, compresi nel finanziamento, necessari alla verifica del risparmio idrico ottenuto e utilizzare, per un periodo corrispondente almeno al periodo di vincolo di destinazione dell'investimento, un programma di consulenza basato sul bilancio idrico nella gestione dell'impianto.

Per investimenti finalizzati alla valorizzazione delle acque reflue depurate, gli interventi devono essere localizzati nelle aree dove sono presenti acquedotti consortili per la distribuzione irrigua dei reflui gli interventi devono garantire:

- che gli elementi nutritivi distribuiti con le acque reflue siano imputati all'interno del piano di concimazione secondo quanto stabilito dal D. M. 185/2003 per rendere compatibile l'uso dei reflui con la tutela delle caratteristiche igienico sanitarie delle produzioni e con la salvaguardia dell'ambiente;
- il rispetto del D. M. 185/2003.

Il finanziamento è concesso alle aziende che dimostrano - con riferimento alla media della SAU dell'ordinamento colturale dei due anni precedenti alla ricezione della domanda - di essere "irrigue" in base a: la classificazione catastale risultante nel sistema informativo ARTEA e/o all'analisi delle visure catastali degli ultimi 2 anni e/o alla documentazione attestante le coltivazioni utilizzate nell'ambito dell'OCM di settore.

9.3 Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione

degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

Sono finanziabili le spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni ambientali.

10 Tipologie di spesa ammissibili

10.1 Normativa di riferimento e modalità di pagamento

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al PSR della Toscana e al paragrafo 3.3.3 del DAR ("Spese ammissibili"), salvo quanto previsto nei successivi paragrafi 10.2 e 10.3.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse. In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

10.2 Ulteriori specifiche e limitazioni sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nel DAR

Le spese generali quali gli onorari di professionisti abilitati, le consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritto di brevetto e di licenze inerenti gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo sono ammesse nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono (escludendo gli acquisti di macchine o attrezzature).

Nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, anche finalizzate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese generali possono essere finanziate nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono.

Coerentemente con quanto previsto nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.6, le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari (conferimenti in natura) possono avere ad oggetto unicamente gli investimenti di cui al paragrafi. 8.3. lett. a) e 8.3 lett. b) punti 1,2,5. Ai fini dell'ammissibilità delle suddette operazioni devono essere soddisfatte le condizioni previste nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.6 "fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro", con particolare riferimento alle prestazioni volontarie non retribuite e all'utilizzo di mezzi tecnici in azienda.

I suddetti conferimenti in natura sono ammissibili solo se svolti direttamente dall'imprenditore e/o dai suoi familiari intendendo per familiari le persone che siano iscritte all'INPS come coadiuvanti dell'impresa.

Nel caso di impresa condotta con salariati non sono ammesse le spese relative al personale dipendente, ma si ammettono le spese sostenute per l'acquisto delle materie prime necessarie all'esecuzione delle opere.

La valutazione della congruità e ragionevolezza delle spese ammissibili riferita ai "sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi ecc.) di cui al paragrafo 3.3.3.1.2. " Imputabilità, pertinenza e congruità" del DAR, avviene con uno dei seguenti sistemi:

- a) comparazione dei preventivi di spesa (nel caso di acquisti). In caso che siano richiesti tre preventivi devono essere prodotti da tre ditte diverse ed in concorrenza fra loro, indipendentemente se si riferiscono allo stesso modello o a modelli diversi fra loro;
- b) per le voci di spesa di carattere agronomico, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 "PREZZARIO REGIONALE ANALITICO E SINTETICO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI COMPETENZA PRIVATA IN AGRICOLTURA E FORESTAZIONE", e successive modifiche e integrazioni, se in esso presenti;
- c) per le voci di spesa di carattere forestale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione n. 1091/2008 e s.m.i.;
- d) per le voci di spesa di carattere edile/strutturale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- e) nel caso di voci di spesa non riscontrabili nei prezzari, tramite presentazione di apposita Analisi dei Prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente. L'Ente competente può richiedere l'asseveramento dell'Analisi dei Prezzi nei

casi in cui lo ritenga opportuno.

10.3 Descrizione delle spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- 1) qualsiasi intervento di riparazione e di manutenzione ordinaria degli immobili;
- 2) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 3) nel caso di acquisto di terreni o di fabbricati, il valore di macchine, attrezzature e impianti tecnici eventualmente già presenti nelle opere strutturali annesse;
- 4) nel caso di acquisto di fabbricati fatiscenti, i lavori di demolizione e trasporto e conferimento in discarica dei materiali;
- 5) opere riferite ad UTE diversa da quella indicata in domanda, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 6) qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti;
- 7) acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo, salvo i casi indicati al precedente paragrafo 8.2;
- 9) acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo;
- 10) acquisto di mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificatamente indicato tra le spese ammissibili;
- 11) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- 12) macchinari e attrezzature usati;
- 13) spese relative ad investimenti di semplice sostituzione ai sensi del Reg. CE n.1857/06 art. 2 comma 17;
- 14) spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing).

11 Localizzazione dell'investimento

L'investimento, per essere ammesso a beneficio, deve ricadere nel territorio regionale.

In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 3.3.3.3.5 "Localizzazione degli investimenti immateriali".

12 Impegni, obblighi e riduzioni

12.1 Impegni derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto

Il beneficiario, tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, si impegna, nel caso di ammissione a contributo, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche (es. detrazioni fiscali, tariffe incentivanti ecc.) per gli investimenti oggetto del finanziamento fino al termine del vincolo di cui al paragrafo 12.3 punto 3). Il mancato rispetto di questo obbligo comporta la non ammissibilità degli investimenti e conseguentemente la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso. Fanno eccezione gli investimenti, realizzati in UTE che ricadono nelle zone classificate "A" "Centri Urbani" ai sensi del PSR 2007/13, "per la produzione di energia da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente" (tariffa incentivante) nell'ambito del servizio di "scambio sul posto".

Il beneficiario, con la sottoscrizione della domanda di aiuto, si impegna ad acconsentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

12.2 Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Ai fini di quanto previsto dal presente bando e tramite sottoscrizione della domanda presentata con la DUA, il richiedente si impegna:

- 1) a produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento;
- 2) ad attuare gli interventi previsti nella domanda e nel progetto o nella relazione ad essa allegati e ammessi nell'atto di assegnazione, salvo eventuali varianti anch'esse autorizzate;
- 3) a sostenere direttamente l'onere dell'investimento;

- 4) a produrre apposita fideiussione a favore di ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo o in caso di richiesta di pagamento per Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- 5) a produrre, nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto di diritto pubblico e in sostituzione della garanzia fideiussoria di cui al punto precedente, un proprio atto con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% di quella erogata a titolo di anticipo o di SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti;
- 6) quando pertinente, acquisire/mantenere la piena disponibilità (per tutta la durata del vincolo di cui al paragrafo 12.3 punto 3) e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- 7) quando pertinente, produrre al momento della domanda di pagamento apposita fideiussione a favore di ARTEA, nel caso di soggetti che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 45/2007 hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di IAP in via provvisoria;
- 8) a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità;
- 9) a possedere l'UTE nella quale si intendono effettuare gli investimenti esclusivamente in base ad uno dei titoli di possesso elencati al paragrafo 4 e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.1 lettera b) "Limitazioni ed esclusioni connesse al possesso dell'UTE";

Il mancato rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti:

- punti 1 e 3, comporta la decadenza della domanda dalla graduatoria e, se assegnato, la revoca del contributo;
- punti 2, 8 e 9 comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso;
- punti 4, 5, 7 non permette l'erogazione dell'anticipo, dello stato di avanzamento o del saldo;
- punto 6, comporta la non ammissibilità degli investimenti collegati e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso.

12.3 Impegni successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna:

1. a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità, di accertamento finale e controllo;
2. di detenere i beni immobili oggetto degli interventi o i beni immobili ad essi collegati, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al paragrafo 4 "Soggetti ammessi a presentare domanda". Tali titoli, a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento devono avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al punto successivo e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.1 lettera b) "Limitazioni ed esclusioni connesse al possesso dell'UTE";
3. a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento per almeno 5 anni successivi a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento a titolo di saldo presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.12 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione");
4. alla manutenzione dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento presentata dal richiedente/beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.12 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione");
5. a rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, quanto previsto al paragrafo 3.3.3.2.11 del DAR in materia di informazione e pubblicità;
6. a dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessari di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso;
7. a comunicare tutte le variazioni che potranno intervenire nel periodo di impegno e che ne modifichino in modo sostanziale gli elementi di cui ai punti precedenti, comprese le eventuali

- modifiche relative alle superfici collegate agli investimenti;
8. a non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento dalla realizzazione dell'investimento fino alla conclusione degli impegni previsti nel presente paragrafo al precedente punto 3). Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Il mancato rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti:

- punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso;
- punto 5: in caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

12.4 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

- A. Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post.

Se l'importo del contributo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo liquidabile a seguito dell'accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale.

Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

- B. Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 Marzo 2008

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione dell'art. 12 del D.M del 20 marzo 2008.

12.5 Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

13 Tassi e importi dei contributi

13.1 Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sul costo totale ammissibile, secondo le percentuali di contribuzione di cui alla tabella seguente.

Allegato A – Pag. 27 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

AMBITI DI INTERVENTO	Tassi di contribuzione			
	% di contribuzione	% di maggiorazione per giovani agricoltori	% di maggiorazione per zone montane	% di maggiorazione per zone svantaggiate
Miglioramento economico aziendale	30	10	10	0
Miglioramento della qualità delle produzioni	30	10	10	0
Igiene e benessere degli animali	30	10	10	0
Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione	30	10	10	0
Sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione	30	10	10	0
Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15
Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15
Investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente (Zone classificate "A" dal PSR)	20	0	0	0
Acquisto di trattori par. 8.2. let.a.1	20	10	10	0

*Ai sensi degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 la percentuale maggiorata si applica agli investimenti connessi alla produzione primaria dei prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato escludendo da questi gli investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti. Non rientrano fra le attività di "trasformazione di un prodotto agricolo" le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Non rientrano fra le attività di "commercializzazione di un prodotto agricolo" la prima vendita da parte del produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

E' inoltre possibile riconoscere, a titolo di anticipo, una somma non superiore al 20% del contributo concesso e, a titolo di stato di avanzamento lavori, una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70% del contributo concesso.

Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi nell'anno 2010 ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione. In ogni caso il pagamento complessivo a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento non può superare il 90% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010.

La maggiorazione del tasso di contribuzione per giovani agricoltori spetta se il richiedente, al momento della ricezione della domanda di aiuto, soddisfa uno dei criteri previsti nella priorità III) - Tipologia del richiedente – di cui al seguente paragrafo 14.3.

- Maggiorazione relativa alle zone montane e alle zone svantaggiate

La percentuale di maggiorazione relativa alle zone montane e alle zone svantaggiate viene applicata sulla base delle delimitazioni effettuate in applicazione della direttiva 268/75 art. 3 comma 3 (zone montane) e comma 4 e 5 (zone svantaggiate) e sulla base della classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Nel caso di UTE con superfici ricadenti all'interno di diverse zone (montane o svantaggiate):

- 1) per gli investimenti collegati alla superficie (fabbricati, miglioramenti fondiari ecc..) viene riconosciuta la percentuale di contributo maggiore soltanto agli investimenti che ricadono in zona montana e/o svantaggiata; la percentuale minore si applica agli investimenti che ricadono al di fuori delle suddette aree;
- 2) per gli investimenti non direttamente collegati alla superficie (es. macchina semovente) viene riconosciuta la percentuale di contributo maggiore solo se almeno il 51% della superficie dell'UTE (in termini di SAU) collegata o collegabile all'investimento ricade in zona Montana e/o Svantaggiata.

Allegato A – Pag. 28 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

- Tassi di contribuzione per il "Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria" e la "Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria"

Il tasso di contribuzione per gli interventi di "Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria" e "Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria" (intensità dell'aiuto è aumentata al 60% o 75% nelle zone montane e svantaggiate) si applica unicamente per gli investimenti che rispettano le seguenti condizioni:

- a) siano nel settore della produzione primaria;
- b) vadano al di là delle pertinenti norme in vigore.

Il suddetto tasso si applica ai seguenti investimenti che rispettano le condizioni di cui sopra:

- per la sicurezza di cui al paragrafo 9.1.1 "Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto fabbricati agricoli" di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- per la sicurezza di cui al paragrafo 9.1.2 "Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature" di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- di "adeguamento dei manufatti per lo stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e acque reflue aziendali" di cui al paragrafo 9.2 punto a.3) a condizione che gli investimenti siano a servizio esclusivamente del settore della produzione primaria e siano realizzati nel rispetto di quanto previsto al suddetto paragrafo 9.2 punto a.3);
- di "miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento e raffreddamento" di cui al paragrafo 9.2 punto b.2.1.

I suddetto tasso si applica per i soli costi aggiuntivi necessari all'adeguamento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. L'aumento del tasso di contribuzione è a totale carico delle risorse regionali.

- Tassi di contribuzione per il "Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione" e la "Sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione"

Il tasso di contribuzione per investimenti di "Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione" si applica nei seguenti casi:

- a) investimenti per il miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione;
- b) investimenti per il "miglioramento ambientale" a servizio sia del settore della produzione primaria che di quello della trasformazione e commercializzazione;
- c) investimenti per il miglioramento ambientale di cui al paragrafo 9.2 "Interventi di miglioramento ambientale" di cui ai punti a.1), a.2), b.1), b.2) eccetto b.2.1), c.1), c.2);
- d) investimenti di "adeguamento dei manufatti per lo stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e acque reflue aziendali" di cui al paragrafo 9.2 punto a.3 se non sono soddisfatte tutte le condizioni previste sopra, in questo paragrafo, al punto su "Tassi di contribuzione per il "Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria" e la "Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria";
- e) gli investimenti per il miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria che non soddisfano le condizioni previste sopra, in questo paragrafo, al punto su "Tassi di contribuzione per il "Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria" e la "Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria";

Il tasso di contribuzione per investimenti di "Sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione" si applica nei seguenti casi:

- a) investimenti per la sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione;
- b) investimenti per la "sicurezza sul lavoro" a servizio sia del settore della produzione primaria che di quello della trasformazione e commercializzazione;
- c) investimenti per la sicurezza di cui al paragrafo 9.1.1 "Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto fabbricati agricoli" di cui ai punti 1, 2, 9;
- d) investimenti per la sicurezza di cui al paragrafo 9.1.2 "Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature" di cui ai punti 1, 2, 3;
- e) gli investimenti per la sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria che non soddisfano le condizioni previste al paragrafo "Tassi di contribuzione per il "Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria" e la "Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria";

- Tassi di contribuzione per il "Investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente"

Questi investimenti possono beneficiare del tasso di contribuzione massimo del 20% a condizione che siano realizzati in UTE che ricadono nelle zone classificate "A" "Centri urbani" ai sensi del PSR 2007/13 e che beneficino, al tempo stesso, dei sostegni (tariffa incentivante) previsti dalla normativa nazionale, nell'ambito del servizio di "scambio sul posto".

13.2 Importi minimi e massimi dei contributi

Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000.

L'importo massimo del contributo concedibile per investimenti relativi a UTE ricadenti nel territorio della stessa Provincia, Comunità Montana od Unione di Comuni, per ciascuna fase di programmazione (2007/2010 e 2011/2013), è differenziato a seconda del livello occupazionale:

- a) fino a 6 occupati, 300 mila euro;
- b) oltre 6 occupati, 400 mila euro.

Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatore diretto, IAP, soci lavoratori, regolarmente iscritti all'INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

L'importo massimo per beneficiario è di € 500.000 a livello regionale per ciascuna fase di programmazione. Quest'ultimo massimale è elevato a € 650.000 per le aziende con più di 6 occupati.

14 Priorità per la selezione delle domande

14.1 Valutazione delle priorità

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie ai fini della loro ammissione al sostegno, sono valutati secondo i seguenti principi:

- a) Se non diversamente specificato in calce alla descrizione dei singoli criteri, i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA;
- b) Se non diversamente specificato nelle singole priorità, la verifica dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi deve essere effettuata da parte dell'ufficio competente in base alla documentazione giustificativa presente nel fascicolo aziendale del soggetto richiedente, presente sul sistema ARTEA, e/o in base ad altra idonea documentazione richiesta dall'ufficio al titolare della domanda in fase di completamento della stessa;
- c) Se non diversamente specificato, tutti i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere riferiti all'UTE o all'Unità Produttiva Specifica (UTF; UPI; UTP; UTS; ecc.) interessata e/o direttamente collegata agli investimenti inseriti in domanda.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade e non fruisce della possibilità di recupero prevista al paragrafo 3 "procedure e tempi per la selezione dei beneficiari" del DAR.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla ricezione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta, con recupero dell'anticipo eventualmente concesso.

Nel caso che la dotazione finanziaria della misura sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione dell'elenco delle domande ammesse.

Allegato A – Pag. 30 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

14.2 Punteggi aggiuntivi nei PLSR

Le priorità di seguito riportate possono essere modificate con l'aggiunta di punti ulteriori nei piani locali di sviluppo rurale (PLSR), redatti dalle Province ed approvati dalla Giunta regionale. Gli interessati sono pertanto invitati a verificare i punteggi effettivi di priorità sui PLSR, pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, o sulla modulistica relativa alla presente misura, pubblicata sul sito di ARTEA.

14.3 Elenco delle priorità**I) Qualità investimenti**

a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie di investimenti:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore (paragrafo 9.1 del bando); ▪ finalizzati al miglioramento ambientale (paragrafo 9.2 del bando); 	a.1) > 10% e < 30% punti 4
	a.2) >= 30% e < 50% punti 6
	a.3) >= 50% punti 7
b) Investimenti esclusivamente (100% dell'investimento ammissibile) finalizzati all'attività di trasformazione e/o commercializzazione e/o vendita diretta al consumatore dei prodotti aziendali:	punti 3
c) Incidenza percentuale sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti individuati come prioritari (si veda paragrafo 14.5) nei seguenti comparti produttivi:	
c.1) comparto latte bovino	> del 40%: punti 7
c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo	> del 40%: punti 6
c.3) per tutti gli altri comparti produttivi individuati come prioritari al paragrafo 14.5 del presente bando.	> del 40%: punti 4

I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili.

Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2 sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto bovino, se l'importo di tali investimenti non è tale da consentire il raggiungimento del punteggio della lettera c.1)

Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3 sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino o nei comparti olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, se l'importo di tali investimenti non è tale da consentire il raggiungimento del punteggio delle lettere c.1 e c.2.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di ricezione della domanda di pagamento del saldo.

II) Territorio

a) UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) nelle seguenti aree (sommabili tra loro):	
<ul style="list-style-type: none"> - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE (direttiva "acque"); - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 	punti 3
Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.	
b) UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D o montana ai sensi della Dir. 75/268/CEE):	punti 1

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

Allegato A – Pag. 31 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

volta.

I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili

c) Investimenti in UTE ricadenti nelle zone prioritarie (si veda paragrafo 14.4) per i seguenti comparti (o aggregati di comparti) produttivi:	
c.1) comparto latte bovino	punti 4
c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo	punti 3,5
c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità territoriali al paragrafo 14.4 del presente bando	punti 2

I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili.

Al fine dell'attribuzione del punteggio vengono effettuate le seguenti operazioni:

- Si individua la zona di appartenenza dell'UTE. Ogni UTE può appartenere esclusivamente ad una sola delle zone classificate nel PSR come zona A, B, C1, C2 e D. Qualora i terreni siano distribuiti su più zone, si attribuisce l'UTE alla zona prevalente (superficie > del 50%) sul totale dell'UTE.
- Si individuano i comparti prioritari per tale zona, come da tabella del paragrafo 14.4 del presente bando.
- Si stabilisce la riferibilità degli investimenti previsti in domanda ad uno degli aggregati di comparti prioritari (c.1 o c.2 o c.3) attraverso due metodi alternativi:
 - verificando la presenza di investimenti univocamente connessi (100% dell'investimento totale ammissibile) ad uno degli aggregati di comparti prioritari (c.1 o c.2 o c.3). Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2), sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino, se anche tale comparto è prioritario nella zona di appartenenza dell'UTE e se l'importo degli investimenti nel comparto latte bovino non consente il raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.1). Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3), sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino e/o nei comparti olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, se anche tali comparti sono prioritari nella zona di appartenenza dell'UTE e se l'importo degli investimenti in tali comparti non consente il raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.1) e c.2)..
 - nel caso di investimenti non riconducibili univocamente ad un determinato comparto, si analizza l'ordinamento produttivo dell'UTE cui si riferiscono gli investimenti previsti in domanda attraverso i redditi lordi standard: se l'UTE è prevalentemente orientata (>50% del RLS totale) ad uno degli aggregati di comparti prioritari per il territorio di riferimento di cui alle lettere c.1 o c.2 o c.3 viene attribuito il corrispondente punteggio. Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2) è sommabile anche il valore relativo all'eventuale reddito lordo standard del comparto latte bovino, se anche tale comparto è prioritario nella zona di appartenenza dell'UTE. Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3), sono sommabili anche il valore relativo all'eventuale reddito lordo standard del comparto latte bovino e/o del comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, se anche tali comparti sono prioritari nella zona di appartenenza dell'UTE .

Non sono attribuiti punteggi alle domande relative ad investimenti totalmente ed univocamente collegabili ai comparti non prioritari nella zona di appartenenza dell'UTE.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, e posseduti alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento.

I requisiti di cui alla lettera c) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, e posseduti alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di ricezione della domanda di pagamento del saldo.

III) Tipologia del Richiedente

a) il soggetto richiedente ha un'età inferiore a 40 anni:	punti 3
---	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;

Allegato A – Pag. 32 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 1
---	----------------

c) almeno il 50% del totale degli occupati nell'UTE è di genere femminile:	punti 1
--	----------------

Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti, IAP, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

d) il soggetto richiedente è di genere femminile:	punti 2
---	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- -cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- -società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I punteggi dalle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili nel limite massimo di punti **5**

IV) Assenza finanziamenti progressi

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 1 del PSR 2000/2006 e delle misure 121 e 123a del PSR 2007/13.	punti 2
---	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V) Certificazioni

a) le produzioni dell'UTE oggetto della domanda sono certificate, in tutto o in parte, come :	
a.1) DOP e/o DOCG	punti 2,5
a.2) DOC e/o IGP	punti 2

I punteggi della lettera a) non sono cumulabili

b) le produzioni dell'UTE oggetto della domanda sono certificate "Agriqualità" - Produzione Integrata ai sensi della L.r. n. 25/99:	punti 1,5
---	------------------

c) Il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile all'elenco regionale degli operatori biologici) per l'UTE oggetto della domanda di aiuto:	punti 3
--	----------------

d) Il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile all'elenco regionale degli operatori biologici) con allevamento (nell'UPZ oggetto della domanda di aiuto) interamente condotto con metodo biologico e con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 alveari:	punti 3
--	----------------

I punteggi di cui alle lettere c) e d) vengono riconosciuti anche ai soggetti che hanno inviato la prima notifica di attività attraverso la DUA al sistema informatico di ARTEA e, in tal caso, fa fede la data di protocollazione informatica del sistema ARTEA della prima notifica.

Allegato A – Pag. 33 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

e) il soggetto richiedente è in possesso di una o più certificazioni inserite all'interno delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all'UTE oggetto della domanda di aiuto:	
<ul style="list-style-type: none"> • Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); • IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); • BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); • UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); • UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare); • ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); • Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); • certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale; • Ecolabel; • EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001. 	
e.1) n° 1 tipologia di certificazione	punti 1
e.2) n° 2 tipologie di certificazione	punti 1,5
e.3) n° >= 3 tipologie di certificazione	punti 2

Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell'elenco.

I punteggi dalla lettera a) alla lettera e) sono cumulabili nel limite massimo di **PUNTI 7**.

VI) Partecipazione a filiere produttive

a) il soggetto richiedente aderisce a un contratto di produzione, allevamento o conferimento, con durata di almeno 1 anno (che sia valido al momento dalla ricezione della domanda di aiuto oppure che sia relativo all'esercizio precedente la domanda di aiuto), a seguito di:	punti 2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ contratto quadro sottoscritto ai sensi dell'art. 1, 10 e 11 del D.Lgs 102/2005; ▪ accordo di filiera approvato con atto della Giunta Regionale; e l'investimento oggetto della domanda è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel comparto interessato dal contratto quadro/accordo di filiera; il contratto quadro/accordo di filiera deve riferirsi a produzioni presenti nell'UTE oggetto della domanda di aiuto:	
b) il soggetto richiedente aderisce ad una integrazione strutturata tra almeno due fasi della filiera mediante rapporti o forme giuridicamente stabili e vincolanti per le parti (società, consorzi e ATI) con durata di almeno 5 anni dalla ricezione della domanda di aiuto e l'investimento per il quale chiede il contributo è diretto, per almeno il 70% della spesa ammissibile, nel comparto inerente la filiera interessata dagli accordi. L'integrazione strutturata tra almeno due fasi della filiera deve riferirsi all'UTE oggetto della domanda di aiuto:	punti 2
c) Il soggetto richiedente aderisce direttamente (cd socio diretto) o tramite società (cd socio indiretto) ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del D. Lgs. 102/2005 (art. 4 c.1) o dell'OCM ortofrutta di cui al Reg. Ce 1234/07. L'investimento oggetto della domanda deve essere diretto, per almeno il 70% della spesa ammissibile, nel comparto produttivo dell'organizzazione di produttori riconosciuta a cui l'impresa aderisce. L'adesione sia come socio diretto che come socio indiretto, deve riferirsi all'UTE oggetto della domanda di aiuto:	punti 2

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di ricezione della domanda di pagamento del saldo.

Verifica dello Statuto, o del contratto di consorzio o del contratto di ATI/ società sottoscritto fra le parti di durata minima di 5 anni dalla data di ricezione della domanda.

I punteggi di cui alle lettere a), b) e c) non sono cumulabili.

PRECEDENZE IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- 1) minor importo di contributo concedibile;
- 2) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

14.4 Comparti produttivi/Zone prioritari

Zone prioritarie ai fini dell'applicazione della priorità II.c del paragrafo 14.3.

Settore/comparto	Zone				
	A	B	C1	C2	D
• Produzioni vegetali					
Comparto vitivinicolo			X	X	X
Comparto Olivicolo			X	X	X
Comparto Cerealicolo			X	X	X
Comparto Floricolo		X			
Comparto vivaistico		X			
Comparto Ortofrutticolo		X	X	X	
Comparto Tabacco			X	X	
• Produzioni zootecniche					
Comparto Carni Bovine				X	X
Comparto latte bovino				X	X
Comparto latte ovino				X	X

X = priorità nella selezione delle domande

14.5 Tipologia di investimento /comparto prioritario

Investimenti prioritari ai fini dell'applicazione della priorità I.c del paragrafo 14.3.

- Comparto vitivinicolo:

Tipologie di investimento prioritarie	Elenco dettagliato degli investimenti che danno diritto all'applicazione della priorità I.c del paragrafo 14.3 per comparto
Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta per ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità del prodotto finale	A) Macchine operatrici o attrezzature da applicare alla trattrice per l'esecuzione delle seguenti pratiche colturali: potatura secca, defogliazione, potatura e cimatura verde, vendemmia. B) Motrici portattrezzi multifunzione (solo in caso di UTE con superficie vitata uguale o superiore a 35 ettari) C) Forbici elettriche o pneumatiche per agevolare la potatura manuale
Realizzazione di impianti di vinificazione ad alto livello tecnologico per migliorare la qualità dei prodotti finali	A) Attrezzature impiegate nel processo di vinificazione dotate di sistemi di monitoraggio, controllo e gestione della temperatura B) Sistemi monitoraggio e controllo e gestione della temperatura C) Applicazione di software gestionali per la tracciabilità del prodotto ed il controllo delle fasi operative
Investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale delle operazioni di produzione e trasformazione	Tutti gli investimenti riportati nel paragrafo 9.2 a condizione che siano a servizio di impianti di trasformazione. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Realizzazione di centri interaziendali di confezionamento e commercializzazione per ridurre i costi di produzione	In caso di costituzione di ATI per la realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

- Comparto Olivicolo:

Realizzazione di nuovi impianti razionali per ridurre i costi di produzione	La situazione prima dell'investimento deve essere caratterizzata da una insufficiente densità di piante per ettaro (meno di 200). L'investimento deve
---	--

Allegato A – Pag. 35 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

	garantire un incremento del numero di piante per ettaro di almeno il 50% rispetto alla situazione di partenza e garantire comunque una densità minima di impianto di almeno 250 piante per ettaro alla fine degli interventi. L'impianto deve essere realizzato con varietà del germoplasma autoctono toscano iscritte nel repertorio di cui alla L.R. 64/2004 (consultabile sul sito internet dell'ARSIA), impiegando materiale vivaistico conforme alla normativa in materia di commercializzazione delle piante.
Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni di potatura e di raccolta per ridurre i costi di produzione e accrescere la qualità del prodotto finale	Macchine agevolatrici che consentano all'operatore di effettuare da terra le operazioni di potatura; Macchine agevolatrici che consentano all'operatore di effettuare da terra le operazioni di distacco delle olive; Macchine per il distacco delle olive mediante vibrazione e/o pettinatura della pianta, dotate o meno di dispositivi per l'intercettazione del prodotto caduto; Macchine aventi dispositivi per il solo intercettazione delle olive distaccate da altra macchina operatrice separata; Macchine per l'aspirazione delle olive dai dispositivi per l'intercettazione, la pulizia e l'invio del prodotto in contenitori per il trasporto; Elevatori idraulici a forche portati per trattori agricoli funzionali alla movimentazione dei bins in campo.
Realizzazione di centri interaziendali di confezionamento e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto del prodotto finale.	In caso di costituzione di ATI per la realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro.	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

- Comparto cerealicolo:

attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare la qualità e l'immagine del prodotto	Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche, siti web. Tutti gli interventi devono essere chiaramente esplicitati nella relazione tecnica che deve tenere conto di questa specifica finalità. Gli interventi devono mirare al raggiungimento di livelli di garanzia/organizzazione superiori rispetto agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.
Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità del prodotto	Acquisizione di certificazioni di processo e di prodotto nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 8.4.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

- Comparto floricolo:

Interventi di miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive	Serre con strutture in acciaio; impianti aggiuntivi per serre fisse (nebulizzazione, ventilazione forzata, concimazione carbonica, controllo del fotoperiodismo, illuminazione" e "ombreggiamento); dotazioni informatiche per la gestione degli impianti; invasatrici e trapiantatrici; nastri trasportatori e carrelli elevatori.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro.	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili nella filiera.	Investimenti di cui al paragrafo 9.2 lett. b.1.1 e b.1.3 Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti per impianti di irrigazione a basso consumo	Miglioramento di impianti di irrigazione già esistenti che consentano un risparmio della risorsa idrica pari ad almeno il 25% Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti per la riduzione, il recupero, e il reimpiego di scarti e reflui	Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui; realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui in sostituzione di un precedente sistema irriguo alimentato da falda; macchine e/o attrezzature per il recupero e/o

Allegato A – Pag. 36 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

	reimpiego dei materiali di lavorazione. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti per il recupero delle acque di irrigazione e/o fertirrigazione.	Sistemi di flusso e riflusso delle acque di irrigazione o di fertirrigazione;

- Comparto vivaistico:

Investimenti di adeguamento dei sistemi produttivi esistenti a nuove tecniche di produzione	Realizzazione dei "piazzi permeabili" per le coltivazioni in contenitore; impianti di fertirrigazione; zollatrice; macchine per la movimentazione aziendale delle piante coltivate in pieno campo;
Investimenti e costi connessi per acquisire certificazioni di prodotto e/o di processo	Acquisizione delle seguenti certificazioni: ISO 14.000; Emas; SA 8000; Eurepgap, MPS; Agriqualità; Dop/Igp;
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Investimenti di cui al paragrafo 9.2 lett. b.1.1 e b.1.3 Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti per la riduzione, il recupero, e il reimpiego di scarti e reflui	Miglioramento di impianti di irrigazione già esistenti che consentano un risparmio della risorsa idrica pari ad almeno il 25%; realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui; realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui in sostituzione di un precedente sistema irriguo alimentato da falda; macchine e/o attrezzature per il recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti per il recupero delle acque di irrigazione e/o fertirrigazione	Opere finalizzate al recupero delle acque di irrigazione e/o fertirrigazione.

- Comparto ortofrutticolo

Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta per ridurre i costi di produzione e accrescere la qualità merceologica dei prodotti.	Sterilizzatrici del terreno; trapiantatrici automatiche; raccogliatrici elettroniche dotate di fotocellule e centraline; carrelli lavoratori meccanici per la raccolta dei prodotti.
Realizzazione di centri interaziendali di confezionamento e commercializzazione per ridurre i costi e accrescere la competitività dei prodotti.	In caso di costituzione di ATI per la realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione.
Investimenti per il miglioramento della qualità merceologica delle produzioni	Linee di lavorazione agevolatrici per il confezionamento; attrezzature tornitrici; linee di lavorazione e lavaggio; retinatrici elettroniche; peso pezzatrici automatiche; lavatrici; calibratrici; linee pesatura e riempimento cestini; confezionatrici per vassoio
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali.
Realizzazione di impianti irrigui ad alta efficienza	Impianti di irrigazione a goccia Impianti a pioggia a bassa pressione (massimo 2,5 bar)

- Comparto tabacco

Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta Priorità attribuibile solo nelle aziende dedite alla coltivazione della varietà Kentucky	Macchine trapiantatrici
Investimenti finalizzati all'innovazione di prodotto e di processo Priorità attribuibile solo nelle aziende dedite alla coltivazione della varietà Kentucky	Realizzazione o adeguamento locali di cura (forni) per la varietà Kentucky, anche attraverso la meccanizzazione delle principali operazioni, anche al fine di conformarsi alle normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Investimenti finalizzati alla diversificazione delle produzioni per far fronte ad un'eventuale crisi del comparto Priorità attribuibile alle Aziende precedentemente dedite alla coltivazione della varietà Bright e solo nel caso in cui l'azienda non richieda nessun intervento chiaramente	Acquisto di macchinari chiaramente ascrivibili ad un comparto <u>diverso</u> da quello del tabacco.

Allegato A – Pag. 37 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

riconducibile alla produzione/trasformazione del tabacco	
Realizzazione di nuovi impianti irrigui ad alta efficienza per ridurre i consumi idrici Priorità attribuibile solo nelle aziende dedite alla coltivazione della varietà Kentucky	Miglioramento di impianti di irrigazione già esistenti che consentano un risparmio della risorsa idrica pari ad almeno il 25% Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 parte prima del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

- PRODUZIONI ZOOTECNICHE
- Comparto carni bovine

Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare la qualità e l'immagine delle produzioni	Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche, siti web. Tutti gli interventi devono essere chiaramente esplicitati nella relazione tecnica che deve tenere conto di questa specifica finalità. Gli interventi devono mirare al raggiungimento di livelli di garanzia/organizzazione superiori rispetto agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.
Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni	Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni
Investimenti per il miglioramento della qualità merceologica delle produzioni	Strutture e dotazioni per laboratorio, catena del freddo, mezzi di trasporto animali vivi e/o carni
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al par. 9.1 parte prima del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati a migliorare gli spazi, l'illuminazione e l'aerazione delle strutture di allevamento e a migliorare l'accesso e la disponibilità di alimenti e acqua di bevanda	Realizzazione di recinti di esercizio esterni alle strutture di allevamento dotati di abbeveratoi e ripari, locali appositi per il parto, box per la cura di animali feriti o malati; installazione di sistemi di ventilazione meccanica/condizionamento; apertura di finestre
Adeguamento manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica Tale priorità si attribuisce: - fino allo scadere dei 30 mesi dalla perimetrazione per le eventuali nuove zone vulnerabili individuate successivamente all'entrata in vigore del DPRG 32/2006 (salvo proroghe dei termini previste da successive modifiche del suddetto regolamento); - al 31/12/2010 per gli adeguamenti effettuati nelle zone non vulnerabili da nitrati ai sensi del DPRG 8 settembre 2008, n. 46/R (salvo proroghe dei termini previste da successive modifiche del regolamento DPRG 32/2006 o DPRG 46/R).	Per gli interventi di adeguamento ai manufatti nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 32/2006 per le zone vulnerabili da nitrati o a quanto previsto dal DPRG 46/2008) per le zone non vulnerabili da nitrati
Realizzazione di impianti tecnologici per produzione di biogas da effluenti di allevamento e per la produzione di energia solare ed eolica, per uso prevalentemente aziendale	Investimenti di cui al par. 9.2 lett. b.1.2 e b.1.3 se realizzati e/o funzionali al comparto bovino da carne Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

- Comparto latte bovino

Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni	acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni
Investimenti per il miglioramento della qualità merceologica delle produzioni	Strutture e dotazioni per laboratorio, catena del freddo, cisterne per trasporto latte
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al par. 9.1 parte prima del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati a migliorare gli spazi, l'illuminazione e l'aerazione delle strutture di allevamento e a migliorare l'accesso e la disponibilità di alimenti e acqua di bevanda	Realizzazione di recinti di esercizio esterni alle strutture di allevamento dotati di abbeveratoi e ripari adeguati, locali appositi per il parto, box per la cura di animali feriti o malati; installazione di sistemi di ventilazione meccanica/condizionamento; apertura di finestre,
Adeguamento manufatti per stoccaggio e trattamento	Per gli interventi di adeguamento ai manufatti nel

Allegato A – Pag. 38 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

degli effluenti di allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica Tale priorità si attribuisce: - fino allo scadere dei 30 mesi dalla perimetrazione per le eventuali nuove zone vulnerabili individuate successivamente all'entrata in vigore del DPRG 32/2006 (salvo proroghe dei termini previste da successive modifiche del suddetto regolamento);; - al 31/12/2010 per gli adeguamenti effettuati nelle zone non vulnerabili da nitrati ai sensi del DPRG 8 settembre 2008, n. 46/R (salvo proroghe dei termini previste da successive modifiche del regolamento DPRG 32/2006 o DPRG 46/R);..	rispetto di quanto previsto dal DPGR 32/2006 per le zone vulnerabili da nitrati o a quanto previsto dal DPRG 46/2008) per le zone non vulnerabili da nitrati .
Realizzazione di impianti tecnologici per produzione di biogas da effluenti di allevamento e per la produzione di energia solare ed eolica, per uso prevalentemente aziendale	Investimenti di cui al par. 9.2 lett. b.1.2 e b.1.3 se realizzati e/o funzionali al comparto bovino da latte Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

- Comparto latte ovino

Realizzazione di strutture aziendali di trasformazione e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto dei prodotti	Realizzazione di strutture aziendali di trasformazione e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto dei prodotti
Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorarne la qualità e l'immagine;	Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche, siti web. Tutti gli interventi devono essere chiaramente esplicitati nella relazione tecnica che deve tenere conto di questa specifica finalità. Gli interventi devono mirare al raggiungimento di livelli di garanzia/organizzazione superiori rispetto agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.
Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità dei prodotti	acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 parte prima del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati a migliorare gli spazi, l'illuminazione e l'aerazione delle strutture di allevamento e a migliorare l'accesso e la disponibilità di alimenti e acqua di bevanda	Realizzazione di recinti di esercizio esterni alle strutture di allevamento dotati di abbeveratoi e ripari adeguati, locali appositi per il parto, box per la cura di animali feriti o malati; installazione di sistemi di ventilazione meccanica/condizionamento; apertura di finestre,
Investimenti finalizzati alla tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione	Sistemi, manufatti e recinzioni antipredazione

15 La domanda di aiuto

15.1 Termini di presentazione della domanda di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2010, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto'), può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 15 aprile 2010.

Per partecipare alla graduatorie relative ai fondi disponibili nell'annualità 2011 si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura e chiusura per la presentazione della domanda di aiuto.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

15.2 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

- 1) La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) www.artea.toscana.it. Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), la domanda deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) riportante tutte le informazioni riferite alla

- consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.
- 2) Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione ed i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente nel fascicolo elettronico.
 - 3) Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.
 - 4) Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne i requisiti di ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base al punteggio loro assegnato e alle risorse disponibili per la presente misura nella programmazione finanziaria dell'ente cui è rivolta la domanda (Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni di seguito indicati come 'Enti competenti').
 - 5) Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo del contributo ammesso. Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento, su richiesta dell'Ente competente, il beneficiario deve presentare apposita fideiussione, corrispondente al 110% dell'importo anticipato, e quanto altro stabilito per tale fattispecie dal DAR.
 - 6) Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.
 - 7) La domanda di aiuto, e tutte le altre istanze successive, devono essere indirizzate dal richiedente, pena la non ricevibilità, all'Ente competente per il territorio in cui ricade l'Unità produttiva interessata dagli investimenti, così come registrata nell'anagrafe del sistema informativo di ARTEA.
 - 8) La domanda deve riferirsi ad un'unica unità produttiva ricadente nel territorio di un singolo Ente competente.
 - 9) La domanda deve essere presentata all'Ente competente, con riferimento all'ubicazione della Unità tecnica economica (UTE, come definita nel paragrafo 2.) interessata dagli investimenti. Nei casi di progetti relativi ad altri tipi di unità produttive (UPZ, UPI, UTP, UTS, UTF o USP, come definite nel paragrafo 2), non direttamente collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta all'Ente competente per il territorio in cui è ubicata l'unità produttiva specifica interessata dagli investimenti.
 - 10) Per ogni UTE posseduta, il richiedente può presentare, per ogni annualità del PSR, una sola domanda di aiuto in relazione alla presente misura.
 - 11) La domanda di aiuto è ricevibile solo se l'Ente competente ha previsto l'attivazione della misura cui la domanda si riferisce, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'annualità di riferimento della domanda stessa.

15.3 Inserimento Piano previsionale

Per poter presentare domanda di aiuto, oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, deve essere inserito direttamente on line nel sistema informativo di ARTEA, il piano previsionale degli investimenti compilando lo specifico modulo "scheda di progetto".

15.4 Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

- a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa;
- b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

- a) Nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.

Allegato A – Pag. 40 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

b) Nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
- ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

15.5 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati	Proprietà: Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata; Affitto: contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale che include dichiarazione di registrazione; Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto oppure visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari, se presenti; Concessione o locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone;
Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

15.6 Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente

Le domande di aiuto riconosciute ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi, sono reinserite automaticamente nelle due graduatorie successive secondo le regole, le limitazioni e le eventuali proroghe previste nel DAR.

Ai fini della valutazione di una domanda già presentata e reinserita in una graduatoria successiva, il richiedente può rettificare il punteggio della domanda iniziale aggiornando quest'ultima attraverso il sistema informatico di ARTEA entro i termini previsti per la presentazione delle nuove domande.

Ciò al fine di:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite, purché i requisiti di priorità siano posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità modificate del presente bando rispetto a quello della fase precedente, purché i requisiti di priorità siano posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale;

Qualora il richiedente non provveda a tale aggiornamento nei tempi previsti, verrà attribuito automaticamente un punteggio alla domanda esclusivamente sulla base delle dichiarazioni già presenti nella domanda iniziale e relative a quei criteri di priorità che permangono ancora validi (in quanto confermati) nel presente bando. In assenza di aggiornamento non sarà possibile far valere il possesso di altre priorità successivamente alla scadenza per la ricezione delle domande.

Nel caso di reinserimento automatico le domande sono valutate (assegnazione punteggio) e istruite in base al presente bando al momento in cui è stato eseguito il reinserimento.

Non sono invece modificabili gli investimenti previsti nella domanda iniziale. Nel caso in cui il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse tipologie di investimento indicate nella domanda iniziale, salvo varianti ammissibili o adattamenti tecnici, la domanda viene dichiarata decaduta. Nel caso che la domanda reinserita in graduatoria sia ammessa a contributo i lavori/acquisti/investimenti sono ammissibili dalla data della domanda iniziale.

Non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto.

16 Assegnazione dei contributi

Per quanto riguarda i tempi e le regole delle singole fasi del procedimento di seguito indicate si rimanda a quanto previsto dal DAR nel paragrafo 3.3.7 "Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure degli investimenti)" e successivi, se non diversamente disciplinati dagli Enti competenti.

16.1 Presa d'atto della graduatoria preliminare

L'Ente competente, prende atto, con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema informatico ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

La graduatoria relativa a una determinata fase è valida fino alla data dell'atto con il quale l'Ente competente prende atto della Graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di ricezione delle domande. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

16.2 Richiesta del completamento della domanda di aiuto

L'Ente competente, richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo precedente.

La documentazione a completamento della domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dall'Ente competente.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta la decadenza della domanda.

Ai fini del completamento deve essere richiesta almeno la seguente documentazione:

A) RELAZIONE TECNICA contenente:

- 1) descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto richiedente (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titoli di possesso dei beni immobili interessati dagli investimenti, ecc.);
- 2) descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati;

- 3) descrizione degli effetti che gli investimenti programmati avranno sull'azienda e in particolare sul miglioramento del rendimento globale della stessa, con indicazione analitica degli aspetti specifici che il richiedente intende perseguire, individuati tra quelli indicati nella colonna di destra della tab. 1 paragrafo 6.5, con dimostrazione dei parametri di ammissibilità ivi indicati;
- 4) descrizione tecnica degli investimenti con dimostrazione della rispondenza degli stessi a precisi fabbisogni strutturali dell'azienda;
- 5) descrizione della congruità del progetto in riferimento all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE oggetto della domanda di aiuto;
- 6) dimostrazione della pronta cantierabilità delle opere e/o degli acquisti per i quali si richiede il finanziamento secondo quanto indicato al paragrafo 6.3;
- 7) valutazione di sostenibilità ambientale da cui deve risultare l'eventuale impatto degli investimenti previsti sull'ambiente, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica;
- 8) dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del DAR (paragrafo 3.3.3.3 'Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni');
- 9) motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di tre preventivi, per i soli casi previsti da DAR;
- 10) piano aziendale relativo al calcolo del reddito dell'UTE, calcolato ante e post gli investimenti previsti in domanda, da cui si evince la sostenibilità economica degli investimenti previsti. In caso di domande con previsione complessiva di investimenti al di sotto dei 50.000 €, la sostenibilità economica è considerata realizzata se il valore dell'investimento è inferiore al Reddito Lordo Standard totale pre intervento. Nel caso che questa condizione non sia soddisfatta e per investimenti uguali o superiori a 50.000 €, il richiedente deve elaborare un prospetto inerente le fonti di finanziamento ed un conto economico ante e post investimento. Nei casi in cui non sono disponibili i dati pregressi per la compilazione del conto economico ante investimento (ad esempio azienda di nuova costituzione) si procede alla elaborazione di un bilancio presunto che tenga conto dell'ordinamento colturale della azienda;
- 11) nel caso di impianti da energia solare giustificare eventuale messa a terra per assenza o insufficienza di fabbricati e dimostrare che l'occupazione del suolo non determina una diminuzione della capacità produttiva della azienda agricola;
- 12) nel caso di investimenti di cui al paragrafo 9.2 lettera A.1), dimostrazione del raggiungimento dell'obiettivo relativo al risparmio energetico.

La relazione tecnica deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e da un tecnico abilitato. La relazione può essere firmata solo dal richiedente nel caso che la domanda di aiuto preveda uno dei seguenti casi:

- a) un contributo richiesto inferiore a 20.000 euro;
- b) un contributo richiesto inferiore a 30.000 euro nel caso di domande relative al solo acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature.

B) ALTRA DOCUMENTAZIONE:

- 1) eventuale piano di coltura e/o di manutenzione;
- 2) progetto dettagliato dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, firmato da un tecnico abilitato, in cui devono essere specificate le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché le eventuali forniture di beni e servizi da parte del richiedente. In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali forniture per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto direttamente, attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e la quantificazione del lavoro, proprio o dei propri coadiuvanti, necessari per la realizzazione delle singole tipologie di opere previste. Il computo metrico deve essere redatto sulla base dei criteri di valutazione della spesa indicati al precedente paragrafo 10.2; il progetto dovrà contenere le motivazioni in caso di acquisti effettuati con meno di tre preventivi;
- 3) ove pertinente, carta topografica in scala 1:10.000 o 1:5.000, con indicazione dell'area o dei fabbricati oggetto dell'intervento;
- 4) ove pertinente, planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con individuazione degli estremi catastali dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- 5) ove pertinente, idonea documentazione fotografica sullo stato dei luoghi prima della realizzazione delle opere previste dal progetto;
- 6) nel caso che il richiedente sia una Società, copia dell'atto deliberativo con il quale viene approvato il

- progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;
- 7) nel caso di comproprietà: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto, attestante il consenso degli altri comproprietari a presentare domanda di aiuto;
 - 8) nel caso coniugi in comunione dei beni: dichiarazione attestante il consenso dell'altro coniuge a presentare domanda di aiuto;
 - 9) copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione della valutazione di congruità effettuata e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, con dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni;
 - 10) ove pertinente, copia della Concessione, Autorizzazione edilizia, permesso a costruire o D.I.A., comprensiva della documentazione e degli allegati tecnici. La documentazione deve essere controfirmata dal richiedente;
 - 11) se non già compresi nella documentazione di cui al punto precedente, eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in relazione alla sua ubicazione territoriale;
 - 12) contratto di servitù costituita volontariamente fra le parti per gli investimenti di cui al paragrafo 8.3 lett. c) punti 2 e 3;
 - 13) documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nel paragrafo 14.3;
 - 14) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - 15) nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili: attestazioni, se rilasciata da un tecnico abilitato indipendente, oppure quotazione o valutazione da parte di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del territorio, Ismea).

C) In aggiunta a quanto sopra stabilito, i soggetti di diritto pubblico devono allegare al progetto esecutivo anche:

- 1) l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
- 2) dichiarazione di impegno a eseguire a proprie spese la manutenzione delle opere realizzate o dei macchinari acquistati, durante il periodo di impegno;
- 3) se necessario, piano della sicurezza ai sensi della D.Lgs. 494/1996;
- 4) modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori o del fornitore.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la ricezione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

16.3 Emissione Atti di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata, entro i termini stabiliti l'ufficio istruttore provvede, nel rispetto di quanto previsto nel DAR, a:

- a) individuare le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione per le domande risultanti ammesse; l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero domanda;
- descrizione e l'importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEAR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale ricezione della domanda di anticipo;
- il termine massimo per l'inizio dei lavori che non deve eccedere i 45 giorni dalla data di emissione dell'atto di assegnazione;
- la cadenza delle comunicazioni con le quali il richiedente deve informare l'ufficio istruttore in merito allo stato di avanzamento dei lavori;
- i termini e le modalità per la ricezione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la ricezione delle richieste di proroga;
- i termini e le modalità per la ricezione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la ricezione della domanda di pagamento del saldo;
- il termine per l'ultimazione di tutti gli investimenti ammessi incluse le autorizzazioni/certificazioni necessarie;

Allegato A – Pag. 44 di 44

BANDO MISURA 121 – FASE 3

- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi.

c) inviare l'atto di assegnazione ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;

d) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte comprese le date degli atti stessi;

e) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta;

L'atto di assegnazione oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dall'Ente competente.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, la domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili e con le modalità previste dal DAR al paragrafo 3.1 "Domande parzialmente finanziabili", previo assenso del richiedente reso sotto forma di dichiarazione. E' fatta salva la possibilità di successive integrazioni a tali atti di assegnazione, a seguito di nuove disponibilità finanziarie resesi disponibili, nello stesso periodo di validità della graduatoria definitiva, per effetto di economie da accertamenti finali o di ulteriori assegnazioni.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e di priorità previste nel bando.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse, o all'inserimento automatico nelle graduatorie successive.

Il subentro nella titolarità degli atti di assegnazione può avvenire esclusivamente nei casi previsti dal DAR.

17 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Si rinvia ai capitoli 3.3.3 "Spese Ammissibili" e 3.3.7 "Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti, compreso quelle dell'asse 4)" del DAR per quanto non espressamente previsto nel presente bando, e in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Formazione graduatoria preliminare
- Completamento domanda di aiuto
- Richiesta del completamento della domanda di aiuto
- Istruttoria completamento domanda di aiuto
- Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione
- Anticipo
- Variante in corso d'opera
- Proroga dei termini
- Richiesta di proroga
- Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione
- Domanda di pagamento
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- Istruttoria di recupero
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità
- Fasi del procedimento per le misure escluse l'asse 4.